

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Letture del disegno di legge del deputato Belmonte per l'aggregazione di due mandamenti alla circoscrizione del tribunale di Girgenti, e di altro del deputato Friscia con cui il circondario di Sciacca passa a far parte della provincia di Palermo.* — *Presentazione della relazione sul bilancio definitivo dell'istruzione pubblica pel 1874.* — *Seguito della discussione del progetto di legge, relativo ai provvedimenti finanziari, per l'abrogazione dell'articolo 14 della legge del 1870, col quale furono assegnati alle provincie 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati — Obbiezioni del deputato Monti Coriolano all'articolo 2 — Risposte del ministro per le finanze — Osservazioni dei deputati Nervo, Varè, Viarana, e risposte del relatore Boselli in appoggio dell'articolo, che è approvato — Emendamento del deputato Pancrazi al 3°, il quale, combattuto dal ministro e dal relatore, è rigettato — Approvazione del 3° — Opposizioni del deputato Alasia al 4° — Emendamento del deputato Negrotto — Parlano i deputati Massa, Camerini ed il ministro per l'interno — Approvazione del 4° emendato — Proposta del deputato Pecile al 5°, e del deputato Viarana al 7° — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — Emendamento Ghinosi all'8°, oppugnato dal guardasigilli e dal relatore, e rigettato — Proposta Camerini sul 9° — Osservazioni del relatore, e dei deputati Monti Coriolano e Piroli — È sospeso — Reiezione dell'11°, relativo alla tassa sopra i pianoforti — Approvazione del 12° e 13° — Proposte di aggiunte al 14° dei deputati Pissavini e Cencelli, e di sospensione, del deputato Ara — Osservazioni del deputato Branca — Reiezione della proposta Ara, e quindi dell'articolo — I deputati Boselli, relatore, Varè, Broglio e i ministri guardasigilli e per le finanze fanno osservazioni sopra i due articoli abbandonati 15 e 16 — Si approva il 17°, modificato.*

La seduta è aperta alle 2 e 20 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura dei processi verbali delle precedenti tornate, che vengono approvati.)

MASSARI, segretario. Leggo il sunto delle ultime petizioni giunte alla Camera:

980. Il clero ricettizio della collegiata di Manduria in Terra d'Otranto inoltra alla Camera reclami contro la liquidazione della pensione vitalizia determinata a ciascun partecipante.

981. Il Consiglio comunale di Taurasi, provincia di Avellino, fa istanza perchè, nella discussione del progetto di legge concernente le convinzioni ferroviarie, venga preso in considerazione lo sviluppo della linea Laura-Avellino-Taurasi-Ponte Santa Venere.

982. Il Consiglio provinciale di Livorno rassegna un suo voto perchè il tronco di ferrovia Livorno-Pisa sia esercitato contemporaneamente e dalla

società dell'Alta Italia e dalla società delle Meridionali.

983. Ancarani Egidio, già luogotenente del reggimento veterani di Roma, dimesso dal Governo papale per aver preso parte nel 1849 alla difesa della città, si rivolge alla Camera per ottenere di essere reintegrato nel suo impiego.

984. 12 Consigli comunali e 46 Giunte municipali dei circondari di Solmona, Aquila degli Abruzzi, Chieti, Lanciano, Vasto, Teramo, Macerata, Ascoli e Foggia rassegnano alla Camera i loro voti a favore della proposta strada ferrata Solmona-Roma.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Angeloni ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

ANGELONI. Prego la Camera di voler dichiarare di

urgenza la petizione segnata col n° 984, colla quale 58 Consigli e Giunte comunali del circondario di Sulmona e di altri circondari fanno voti per l'attuazione della ferrovia Sulmona-Roma.

E siccome l'argomento di questa petizione è di grande importanza, io chiedo ancora che la medesima sia inviata alla Commissione che sarà nominata per esaminare il progetto riguardante la convenzione delle ferrovie romane e meridionali.

(Le due domande sono ammesse.)

DELLA ROCCA. Nella tornata del 9 maggio fu data contezza alla Camera di una petizione segnata col n° 978 rassegnata dal signor Marra Pasquale, maggiore nell'esercito, in riposo, il quale si lagnava di una ingiustizia fattagli dalla Corte dei conti. Siccome siffatta petizione mi sembra meritevole di una sollecita risoluzione, prego che venga dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

MALENCHINI. Prego la Camera perchè la petizione presentata dal municipio di Livorno sull'esercizio cumulativo della strada ferrata Livorno-Pisa sia inviata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per il riscatto delle ferrovie romane e meridionali.

(La Camera approva.)

L'onorevole Murgia chiede un congedo d'un mese per affari domestici.

(È accordato.)

LETTURA DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo autorizzato la lettura di due progetti di legge d'iniziativa parlamentare, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge) Progetto di legge del deputato di Belmonte:

« *Articolo unico.* I mandamenti di Cammarata e di Casteltermini sono aggregati alla circoscrizione del tribunale di Girgenti. »

Proposta di legge presentata dal deputato Friscia.

« *Articolo unico.* Il circondario di Sciacca, attualmente appartenente alla provincia di Girgenti, passa a far parte della provincia di Palermo. »

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bonghi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo dell'istruzione pubblica, per l'esercizio corrente. (Vedi Stampato n° 101-c)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AVOCAZIONE ALLO STATO DEI CENTESIMI ADDIZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei provvedimenti finanziari, cioè del progetto di legge per l'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali sui fabbricati, ossia l'abrogazione dell'articolo 14 della legge 11 agosto 1870. (Allegato O)

La Camera avendo approvato nella seduta di ieri l'articolo 1, si procederà ora alla discussione degli articoli susseguenti.

« Art. 2. Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi loro debbono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa. »

MONTI CORIOLANO. Io ho votato ieri l'articolo 1 di questa legge, e vorrei poter mantenere il mio voto al suo complesso; ma non nascondo che gli articoli che seguono attenuano alquanto questa buona propensione. Tali articoli non sono già quelli che riguardano la materia finanziaria, ma quegli altri che si riferiscono alla materia che si potrebbe chiamare amministrativa per brevità di linguaggio.

Io non contesto l'opportunità di introdurre certe modificazioni e restrizioni alle quali mirano manifestamente gli articoli stessi. Entro nelle idee del Governo e della Commissione, perchè ai comuni ed alle provincie s'impongano maggiori freni, affinchè non eccedano nelle spese facoltative.

Anzi, mi piace di porre in sodo questa mia ferma risoluzione di accettare il concetto delle disposizioni che riguardano gli articoli testè rammentati, appunto perchè, conoscendo le disposizioni generali della Camera ad approvarne il contenuto, io non voglio essere tacciato di volermi troppo discostare dall'opinione prevalente per alimentare idee eccessive e quasi utopistiche.

All'egida bensì di queste premesse mi sia concesso di riflettere che, nel porre questi freni, si dovrebbe, a mio avviso, serbare una misura più giusta, poichè parmi siasi in certa guisa ecceduto.

Io non faccio difficoltà che ai comuni si applichi

intera la disposizione dell'articolo 2. Sebbene osservo che, se non per la gran massa dei comuni del regno, per i comuni delle principali città sia inopportuno, e direi quasi sconveniente, che si impongano dei freni al di là del bisogno. Ad ogni modo non si potrebbe mai approvare che questi freni fossero esagerati. Ma, ripeto, io non faccio obiezioni al tenore dell'articolo 2 in quanto si applica ai comuni.

Il mio principale emendamento non ha che uno scopo, il quale è manifestamente espresso nella proposta di sopprimere le parole « delle provincie. »

Allorquando la disposizione così ristrettiva dell'articolo 2, relativa ai comuni, si applica anche alle provincie, mi pare che si faccia un passo non bastantemente misurato.

Chi vorrebbe paragonare alle condizioni ed alla responsabilità di 8500 comuni le amministrazioni delle nostre 59 provincie?

Noi stessi non abbiamo sempre mostrato il desiderio che la nostra amministrazione tenda sempre più a discentrarsi e non abbiamo proclamato che le amministrazioni locali acquistino una autonomia maggiore, nei limiti, ben inteso, della legge?

Con quest'articolo non veniamo noi a porci in contraddizione con noi medesimi e disdire ad una aspirazione che a me pare sia il perno di ogni sistema liberale. Dunque, o signori, a me sembra veramente sconveniente d'includere le provincie nella restrizione dell'articolo 2.

Inoltre, sarebbe una vana illusione, giacchè, se si riflette alla entità delle somme che amministrano le provincie, si può vedere che gl'impegni, dirò così, estranei che si teme esse si addossino non possono ammontare a grandi rilevanze. Inoltre ancora, mi pare (siami permesso il dirlo) che nella proposta dell'articolo si celi una incoerenza.

Faccio riflettere che, fuori dei limiti della loro giurisdizione e della loro circoscrizione, la stessa legge demanda alle provincie delle contribuzioni, come, per esempio, quella che ora mi viene alla memoria, il contributo cioè per il mantenimento dei porti a carico, che si estende anche alle provincie non litoranee, e si estende alle altre solamente interessate nei vantaggi che derivano dall'escavazione e dal mantenimento dei porti, attesa l'utilità che ne risentono anche indirettamente.

Abbiamo alla memoria ciascuno come l'approvazione della grave contribuzione che si è imposta l'Italia per l'apertura del Gottardo sia stata facilitata dalle oblazioni di molte provincie. E queste non erano certo vicine al Gottardo, anzi lontane tanto quanto importa la divisione di due Stati. Al-

lora questo fatto e sussidio lo andavamo cercando; lo andavamo non solo approvando, ma quasi stimolando. Ora, come possiamo nelle attuali dispute disdire noi stessi e porci in contrasto con la legge esistente, e vietare alle provincie e alle amministrazioni locali la valutazione dei loro interessi?

L'onorevole presidente del Consiglio ed io ci troviamo appartenere ad una parte d'Italia dove l'istituzione delle provincie vige da oltre 40 anni. Quindi è che noi non possiamo non avere delle amministrazioni provinciali un concetto che si lega all'autonomia ed al disaccentramento, e quindi non possiamo dividere i timori che forse potrebbero suscitarsi in altre parti d'Italia, dove l'istituzione della provincia data dal risorgimento nazionale.

Sotto quest'aspetto, non nascondo che potrò più di ogni altro essere impressionato della restrizione che viene fatta con quest'articolo 2; ma credo tuttavia che molti altri potranno condividere la mia apprensione.

A me sembra che, sopprimendo le parole *delle provincie*, si potrebbe accettare l'articolo 2.

Questo è lo scopo principale del mio emendamento. E, lo confesso, amerei che si limitasse a questo l'emendamento stesso.

Ma se per data ipotesi, dal Governo e dalla Commissione, per ragioni che io non conosco, non fosse consentita la esclusione delle provincie dalla severità dell'articolo 2, allora sembra a me che, subordinatamente, volendo mantenere nell'articolo 2 l'inclusione del legame alle provincie, si debba dare all'articolo una certa latitudine. Poichè trovo molto singolare che alle amministrazioni provinciali si voglia negare d'ingerirsi in cose locali che non riguardano la loro amministrazione, e la loro circoscrizione, e che riflettono provincie finitime.

Mi si potrebbe rispondere: non vedete che nell'articolo stesso è dichiarato che ciò riguarda i consorzi di provincie? Ma ognuno può comprendere che vi possono essere degli affari che non richiedono un consorzio, e che possono avere bisogno d'una deliberazione spiccata, come è nei casi in cui si tratta della pronta attuazione d'un voto o d'una deliberazione.

In questo caso, volendo assolutamente mantenere la restrizione, io trovo che almeno si dovrebbe amplificare un poco nel senso delle parole che ho aggiunto e come si vedono stampate nei fogli che sono sotto gli occhi dei singoli deputati. Così bisognerebbe aggiungere le parole, che possano le provincie, rispetto alle spese facoltative, estenderle alle cose che hanno con esse stretta attinenza.

Io però questa seconda emenda non la preferisco,

perchè andrebbe ad estendersi anche alla facoltà dei comuni, pei quali non amerei estendere la modificazione che ho testè accennato.

Conchiudendo, pregherei Ministero e Commissione di permettere che nell'articolo 2 si escludesse la severità, per me, ingiustificata dell'inclusione della provincia, evitando l'aggiunta solo subordinatamente da me proposta.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Io nel proporre quest'articolo mi sono preoccupato delle lagnanze che udii, non di rado, da contribuenti, i quali veramente trovavano strano che i Consigli municipali disponessero dei beni del comune per cose che non erano al tutto estrinseche all'ufficio e all'interesse locale.

Per esempio, ci sono stati e ci sono dei bellissimi pensieri, come quelli di fare dei monumenti, delle esposizioni, ecc. Su ciò io ho talora udito dire: che ognuno di noi faccia particolarmente delle offerte per questi oggetti sta bene; ma quando il comune stanziava una somma in bilancio, ci pare che esca dalla regola, perchè ogni ente ha il suo fine, ha la sua cerchia che lo circoscrive. Su questo terreno siamo d'accordo, credo, io e l'onorevole preopinante.

Ma egli ha detto: vi sono certi lavori pubblici i quali, sebbene non sieno rigorosamente rinchiusi nella cerchia della circoscrizione amministrativa, pure danno luogo a concorso utile da parte di provincie e di comuni, e a questo proposito ha citato fra gli altri l'esempio del Gottardo dove è stato accolto anche il concorso dei comuni.

Io credo veramente che l'articolo non escluda questi concorsi, e difatti in esso si parla dei consorzi di provincie e di comuni. Mi pare adunque che non sia necessario aggiungere le parole alle quali accenna l'onorevole Monti. Se però si avessero dei dubbi, troverei giusto anche di mettere una frase per chiarire il concetto.

MONTI CORIOLANO. Io non insisto perchè si aggiungano le parole citate, ed anzi le metto innanzi in via subordinata. Lo scopo del mio emendamento è di lasciare l'articolo com'è riguardo ai comuni e di escludere dal suo tenore le provincie.

Qualora non si ammettesse la soppressione delle parole « delle provincie, » allora soltanto mi parrebbe necessaria l'aggiunta. Ma quello che desidero è che si escludano le provincie, perchè non è paragonabile, come mi insegna l'onorevole presidente del Consiglio, l'ente provincia all'ente comune, e quello che è applicabile all'ente comune mi pare faccia sfregio all'ente provincia.

NERVO. Io credo che le disposizioni di questa legge

tendenti a menomare la libertà delle attribuzioni dei comuni e delle provincie, debbano anche essere considerate dal punto di vista del futuro decentramento amministrativo, se pure non si vuole rinunciare completamente a questa idea, la cui attuazione è sempre un desiderio del Parlamento e del paese.

Se noi veniamo a vincolare di troppo l'azione dei comuni e delle provincie rispetto alle loro attribuzioni amministrative, noi pregiudicheremo eziandio i principii a cui dovrà informarsi questo decentramento, dal quale noi aspettiamo ben a ragione molte economie e molta semplificazione nell'azione amministrativa e nei rapporti dei terzi coll'amministrazione.

Per questi riflessi, come massima generale, io credo che abbiano sede poco opportuna in questa legge, d'ordine meramente finanziario, disposizioni le quali, senza avere un'immediata utilità per lo scopo che il Ministero vuole raggiungere, tendono ad inceppare e menomare la libertà del Parlamento nelle future sue deliberazioni.

Quando noi avremo colla legge che ci sta dinanzi vincolato l'azione dei comuni e delle provincie nelle loro più essenziali attribuzioni, e dovremo provvedere per un savio decentramento, si dirà, da chi non vorrà questa riforma, che la cosa è già pregiudicata, che ci è già una legge che ha disposto, e via dicendo.

Quindi io, mentre appoggio volentieri col mio voto le disposizioni di questa legge che tendano a migliorare efficacemente la situazione finanziaria dei comuni e delle provincie, mi preoccupo anche di questa questione di un ordine più elevato; imperocchè per me le libertà della Carta comunale del regno stanno al disopra delle questioni della finanza dei comuni e delle provincie. Colle franchigie comunali gli errori finanziari si possono correggere, e l'avvenire politico del paese non è compromesso.

Mi preoccupo poi, in secondo luogo, delle disposizioni di questa legge, che, come questa dell'articolo 2, possono paralizzare la portata di altre leggi già in vigore.

La Camera ricorderà che l'anno scorso è stata votata una legge, presentata dal Ministero precedente, la quale faceva facoltà ai comuni ed alle provincie di riunirsi in consorzio per la costruzione di ferrovie secondarie.

È noto che questa rete di ferrovie secondarie è una delle necessità più urgenti pel paese, ed anche per lo stesso interesse della finanza dello Stato, perchè crea gli affluenti alle linee arteriali per le quali pesa ora sul bilancio dello Stato una grave somma di sovvenzioni. Se non si costruiscono que-

ste ferrovie secondarie, le arterie principali non getteranno tutto quel frutto che il Governo ed il paese hanno il diritto di aspettarsi dai sacrifici che si sono fatti per ottenere la costruzione di queste grandi linee.

Ora, dunque, se con questa legge si viene a circoscrivere l'azione dei comuni e delle provincie in modo che, per esempio, non possa più essere attuata, o che venga gravemente inceppata nella sua applicazione la legge dell'anno scorso... (*Movimenti del ministro per le finanze*) è evidente che si va al di là dei limiti che per molte considerazioni non dobbiamo oltrepassare. (*Interruzione del deputato Sormani-Moretti*)

L'onorevole Sormani-Moretti osserva che la legge dell'anno scorso riguardava soltanto alcune linee.

È vero, ma essa era una legge avente carattere generale, redatta per essere applicata a tutto il regno; ma poi, siccome non c'erano domande di Commissioni, essa fu ristretta nella sua applicazione ad alcune linee del Veneto; però fu dichiarato dal Governo in seno al Parlamento, che ne prese atto, che le disposizioni generali di quella legge sarebbero sempre state applicate ad altre convenzioni, quando si presentassero domande di concessioni in condizioni accettabili.

Ora, io dico, l'intervento dei comuni e delle provincie nella esecuzione di lavori pubblici che escono fuori della loro circoscrizione amministrativa, è stato autorizzato da una legge votata un anno fa. Il disposto dell'articolo 2, che stiamo discutendo, sarà esso applicabile eziandio ai casi della costruzione di ferrovie secondarie? L'onorevole presidente del Consiglio ha accennato testè che in quest'articolo si fa menzione di consorzi di comuni e di provincie, e che perciò non verrebbe ad esser lesa la libertà di queste associazioni per quei lavori che possono andare al di là della cerchia amministrativa di quegli enti morali; ma se così è, io non vedo allora la necessità nè la portata finanziaria di questo articolo; imperocchè, fuori di quei casi od altri analoghi, non so in quali altre circostanze un comune o una provincia possano impegnarsi in tasse facoltative all'infuori della loro cerchia amministrativa.

Quei casi saranno rarissimi, a meno che si tratti di concorso alla spesa di monumenti...

MINISTRO PER LE FINANZE. Precisamente.

BOSCELLI, *relatore*. È per questo.

NERVO... È bene che sia chiarita in modo esplicito la portata di questo articolo, onde si veda che non si viene a ledere una delle più essenziali preroga-

tive che la legge amministrativa dà ai comuni ed alle provincie.

VARE. Io parlo un poco nel medesimo senso; a me pare che quest'articolo 2 si presti ad interpretazioni esagerate in un senso o nell'altro. Noi abbiamo una legge comunale, che tratta egualmente i grandi comuni ed i piccolissimi; ha un medesimo tipo d'amministrazione per Napoli e per Milano, come per i comuni di 4 o 500 anime.

La libertà, potrebbe forse da taluno essere credata soverchia, pei comuni piccoli in riguardo *agli amministratori*, non al comune, per cui sarebbe a dire ciascuno disponga delle cose sue, ma pei grandi comuni quando si tratta di persone elette da centinaia e migliaia di elettori, mi pare esagerato il negare libertà d'azione. Temo che quest'articolo 2, imbrogli un po' troppo; oppure che esso resti lettera morta, e non faccia che una dichiarazione puramente teorica.

Io credo, per esempio, che con quest'articolo noi vedremo impedito certe espressioni di rappresentanza direi quasi morale, necessaria a chi si trova alla testa di un comune che ha delle nobili tradizioni, le quali sarebbe inopportuno e forse contrario alla politica il troncamento.

Vogliamo noi dire che, quando avvenga una grande sventura in una parte d'Italia, una grandissima inondazione, un incendio, un terremoto, una eruzione di vulcano, sia proprio impedito alle altre parti d'Italia, alle cospicue città di dare un attestato di fratellanza e di simpatia alla sventura di quelle parti del regno che ne fossero colpite, col mandare un qualche soccorso a nome di una città o di una provincia sorella!

Dobbiamo noi dimenticare l'esempio che fu dato, mi pare, sotto l'amministrazione del medesimo presidente del Consiglio che oggi siede a quel banco, quando il Governo ha fatto appello al paese perchè da tutte le parti d'Italia si desse aiuto alle vittime del brigantaggio!

Chi non ricorda quanto bello effetto hanno fatto le spontanee elargizioni che vennero da una parte e dall'altra, e come tanti vecchi pregiudizi e antipatie di una parte e dell'altra di un medesimo paese cominciarono allora a dissiparsi e sono nella via di sparire!

Io non vorrei che ci mettessimo oggi a fare delle eccezioni alla legge comunale senza avere la legge comunale sott'occhi, senza metterla in deliberazione, senza esaminare i principii informativi della legge medesima, e fare di straforo un regresso nella linea del discentramento.

Non vorrei che si proclamasse che gli amministratori del comune sono unicamente amministratori di rendite, che sono soltanto fattori nel senso più materiale della parola, che non sono rappresentanti morali della civiltà del loro paese. Quando si parte dal concetto che i comuni eccedono nelle spese, si viene ad esprimere, si voglia o non si voglia, una diffidenza del modo con cui i Consigli comunali sono formati. Se si ha questo pensiero, si abbia pure il coraggio di dire che la legge elettorale, in materia comunale e provinciale, è difettosa, e convenga farvi entrare un qualche elemento nuovo per contemperare altri. Ma credo che sia molto pericoloso entrare in questa materia di sbieco, a proposito di una legge finanziaria, e senza prendere ad esame tutto il sistema comunale e provinciale. Voto quindi contro l'articolo 2.

VIARANA. Io ho accettato l'articolo 1 di questa legge, sebbene da esso ne derivi evidentemente un pregiudizio alle provincie, e conseguentemente ai contribuenti. L'ho accettato perchè in questa legge sembrami che al male trovisi unito il rimedio.

Il rimedio, per me, non consiste tanto nei compensi che si accordano ai comuni di poter imporre alcune nuove tasse, poichè tali compensi saranno di poco vantaggio e questo sarà solo per i comuni maggiori, ma non goveranno certo alla gran massa dei comuni rurali.

La parte buona di questa legge, per me, consiste nelle disposizioni che essa contiene, che conducono le provincie e i comuni a dover fare economie. So che il parlare di economie è un ricorrere a frase rettorica, poichè in fatto non si venne mai all'applicazione del concetto che questa parola racchiude; ma vedendo ora il Governo e la Commissione a mettersi d'accordo in proposte che avviano ad economie, mi lascia sperare che almeno in questa parte dell'amministrazione si voglia davvero incominciare a darvi mano.

Contro ogni economia si possono addurre buone ragioni, se la si considera solo dal lato del vantaggio che dava la spesa a cui si pone termine coll'economia proposta. Qualunque spesa, se non è fatta da persone senza cervello, dà sempre qualche frutto che spiace a vedere scomparire. Ma l'economia va considerata dal lato del risparmio, e se questo è necessario, o almeno più utile del vantaggio perduto, l'economia allora è necessaria o almeno utile, e noi credo che non possiamo sperare efficace aiuto alle finanze dello Stato e dei comuni e provincie che da vere economie.

Si è detto dall'onorevole Varè che, in occasione di una legge di imposta, non si deve mettere mano

quasi di traforo a variare la legge comunale e provinciale.

Riguardo all'occasione rispondo che, dal momento che si toglie un'entrata alle provincie e per riflesso ai comuni, non può esservi occasione migliore per studiare se siavi modo di far diminuire le spese degli stessi comuni e provincie.

Riguardo all'osservazione che non debbasi modificare parzialmente una legge organica, io penso invece che le riforme vadano fatte piuttosto gradatamente, e non tutte in una volta. Così sono meglio ponderate e adattate alle circostanze e all'esperienza, e si procede del resto in modo più conforme alla natura delle cose, perchè non è quasi mai vero, che ciò che era buono oggi sia intieramente cattivo domani e quindi si debba riformare d'un tratto.

Mi spiace di non essere dell'avviso dell'onorevole Monti, che non ammette l'applicazione dell'articolo 2 alle provincie. L'ho già detto, la legge toglie una entrata alle provincie; quindi mi pare niente più naturale che abbiasi a vedere se le provincie possono fare delle economie. Se coll'articolo 2 mettiamo delle restrizioni ai comuni, non vedo perchè non possiamo metterle anche alla provincia che è l'intermediario tra il comune e lo Stato; quell'ente a cui non si danno che quelle spese che si sono tolte allo Stato, o per scaricarne il suo bilancio, o perchè erano a lui meno appropriate, o perchè le faceva meno bene che non possa farle un'amministrazione più vicina ai bisogni, e che non furono accolte ai comuni, o perchè non sarebbero in grado di sostenerle, o perchè non si riferiscono ai servizi propri di speciali comuni, ma della generalità degli abitanti della provincia. Ma, appunto per tale qualità di ente intermediario, mi pare che il compito della provincia si possa più facilmente definire, mentre all'incontro trovo difficile precisare le spese a cui debbono necessariamente e unicamente attenersi i comuni, e ciò per l'infinita differenza delle loro circostanze e condizioni. Ma, ripeto, mi pare che le attribuzioni e le spese delle provincie possano essere precisate e circoscritte, e quindi si possa e convenga mettere limiti all'allargarsi di esse.

Io credo che la convenienza e il diritto di portare una restrizione in queste spese, non si possa meglio appoggiarlo che colle ragioni espresse dall'onorevole relatore nella sua accurata relazione.

Ne leggo alcune linee:

« Il mandato delle amministrazioni provinciali e comunali ha limiti razionali e giuridici nell'oggetto stesso a cui mira, e nel diritto dei contribuenti. I Consigli rappresentano nel concetto delle nostre istituzioni tutti i cittadini, ma i poteri che eserci-

tano non possono soverchiare lo scopo per cui vengono conferiti, mutare la facoltà dell'equo tributo in una specie d'oppressione di qualsivoglia ordine di privata proprietà. Nè cessa nei rappresentati il diritto di vegliare e di reclamare, e la legge deve renderlo efficace. Nè possono coloro che esercitano gli uffici esecutivi nel governo locale mantenere libera la loro personale responsabilità e condurre intanto tacitamente i Consigli e i contribuenti al di là del segno fissato alle diverse spese. »

Sentii a dire non doversi offendere la libertà delle provincie. Ma io osservo che è la libertà dei comuni e per le provincie che non deve offendere la libertà dei contribuenti di impedire che si abusi o si usi troppo largamente del mandato dato ai loro rispettivi rappresentanti.

E qui dico all'onorevole Monti, il quale non vorrebbe limiti alle provincie, che rifletta che ciò che si prendono le provincie è tolto ai comuni, quindi, quanto maggiore è la libertà delle provincie, d'altrettanto minore diviene quella dei comuni.

La legge comunale e provinciale col non avere dato alle provincie nessun mezzo proprio, ma solo la facoltà di sovrimporre alla fondiaria prima dei comuni e senza limite alla sovrimposta complessiva, ha, a mio avviso, dimostrato chiaramente di volere che le spese provinciali dovessero essere le preferite, perchè di natura più generale, ma che esse dovessero rimanere nei precisi limiti dei bisogni generali della provincia per non togliere ai comuni quella parte della sovrimposta che possa bastare alle spese loro assai maggiori delle spese provinciali.

Probabilmente io non avrei presa la parola se non fosse sorta la proposta dell'onorevole Monti. Però sino da quando vidi ad apparire questo progetto di legge che modifica la legge comunale e provinciale, me ne preoccupai e studiai l'argomento. Ora dagli studi fatti mi risultano alcuni dati e cifre che credo di comunicarvi a sostegno del mio assunto.

Noi abbiamo tre enti che mettono liberamente le mani nelle tasche dei contribuenti. Abbiamo lo Stato, abbiamo le provincie, abbiamo i comuni.

Io non ripeterò quello che fu detto già dagli oratori che parlarono nella discussione generale sullo aumento dei bilanci di questi enti avvenuto in un decennio, aumenti che, come è risultato specialmente dalle cifre addotte dagli onorevoli Corbetta e Lacava nei loro elaborati discorsi, sale circa al doppio per lo Stato, più del doppio per i comuni, al quadruplo (lo disse l'onorevole Lacava) per le provincie.

Qui cominciate a rimarcare che le provincie sono quelle che hanno maggiormente aggravato il loro bilancio. Ora però mi limiterò ad indicarvi le conse-

guenze che questi aumenti di bilanci ebbero sull'imposta fondiaria, essendo l'argomento di cui ora ci occupiamo quello di ottenere che essa venga per questa legge il meno possibile aggravata.

Ecco che cosa mi risulta dalle indagini fatte.

Nel 1862 la fondiaria rustica ed urbana pagò 170 milioni, di cui 102 allo Stato, 46 ai comuni, 22 alle provincie. Ed osservate che, nella somma indicata come sovrimposta delle provincie, io compresi anche l'importo dei 18 centesimi addizionali pagati allo Stato in compenso che il medesimo si era assunto le spese provinciali della Lombardia, del Piemonte, di Parma e Modena.

Nel 1872, cioè dopo un decennio, la fondiaria pagava 301 milioni, compresa però Roma e Venezia; di questi 172 allo Stato, 70 ai comuni e 50 alle provincie.

Per avere però un criterio giusto di confronto per valutare l'aumento del decennio conviene escludere l'imposta e sovrimposta pagate dalle provincie di Roma e Venezia, ed allora si hanno le somme seguenti: totale importo nelle restanti provincie d'Italia nell'anno 1872 milioni 264, dei quali allo Stato 153, ai comuni 60, alle provincie 47.

Da ciò risulta che nell'antico regno d'Italia, quale era costituito prima dell'annessione della Venezia e di Roma, l'imposta fondiaria allo Stato si accrebbe del 50 per cento, in causa della nuova tassa dei fabbricati e dell'aumento dei decimi; la sovrimposta comunale si accrebbe del 32 per cento, e la sovrimposta per le provincie fu più che raddoppiata, e si sarebbe accresciuta di altri sei milioni e mezzo, se non avessero avuto il sussidio dallo Stato dei 15 centesimi sull'imposta dei fabbricati. Cosicchè, quando questo sussidio sarà loro tolto, bisognerà che ci figuriamo l'imposta provinciale coll'aggiunta di 6 milioni e mezzo, e quindi con un aumento decennale di quasi il 150 per cento.

L'aggravio massimo della sovrimposta provinciale del 1872, ripartita per abitante, nella Sicilia ammonta a 4 73; discende a 2 72 per l'Emilia, e si va fino agli aggravii minimi di 1 61 e 1 28, che sono per la Basilicata e per il Veneto. La media per tutto il regno fu di 1 96; e sarebbe stata di 2 18, se le provincie non avessero avuto i 15 centesimi che adesso loro si tolgono.

Credo poi anche opportuno di avvertire che le sovrimposte provinciali dell'anno precedente furono di 48 milioni, con una media per abitante di 1 83, quindi in un solo anno, dal 1871 al 1872, ci fu un aumento del 9 54 per cento.

Si osservi che vi sono alcuni compartimenti dove la somma delle sovrimposte provinciali sorpassò la

somma delle sovrimposte comunali. Ma qui non è finito. Aggiungete i mutui che fanno le provincie, che vanno poi a ricadere sulla fondiaria sia per il pagamento degli interessi, come dovrà essere poi anche per le restituzioni.

Or bene, le provincie assunsero dei mutui che ammontano alla somma di 7 milioni nel 1871, di 8 milioni e mezzo nel 1872, e così 15 milioni e mezzo in soli due anni. Per il servizio dei debiti le provincie erogarono, nel 1871, 12 milioni, e, nel 1872, 15 milioni e mezzo; lascio considerare se si possa continuare di questo passo. Intanto però che le provincie aumentarono le loro sovrimposte, come ho detto, di 4 milioni dal 1871 al 1872, i comuni diminuirono le loro di una somma superiore all'aumento delle provincie, per cui vedete che i comuni si trovano in condizioni peggiori delle provincie, e sono obbligati a restringere le loro spese, mentre le provincie aumentano le proprie.

Nè c'è per questo da meravigliarsi, perchè i comuni hanno un freno alle loro spese nella vicinanza degli elettori e dei contribuenti che fanno ricadere sulle amministrazioni comunali i lagni e le conseguenze degli aumenti d'imposte. Invece le amministrazioni delle provincie vivono in una sfera molto più serena: esse non hanno che da decretare una spesa, perchè questa diventi obbligatoria, e non hanno da darsi nessun pensiero per farne entrare la somma nelle loro casse; quando hanno stanziata la spesa in bilancio, spetta all'autorità governativa a farne il riparto sui centesimi addizionali, e nessuno ne viene loro a chiedere conto o a muovere rimostranza.

Mi ricordo che, quando si discusse questa legge nel mio ufficio, io entrai in questo concetto, che si dovesse mettere un limite nelle spese dei comuni, e specialmente in quelle facoltative delle provincie. Era presente il sindaco di una delle nostre più illustri città, il quale sosteneva appunto lo stesso mio concetto, e diceva, fra le altre cose, che nella città, della cui amministrazione era alla testa dal 1865 in poi, che era il tempo in cui il comune aveva fatto le maggiori spese, da quell'epoca il comune non aveva più potuto aumentare la sovrimposta sui caseggiati, perchè ogni anno vi erano state aggiunte fatte a quell'imposta talvolta per parte del Governo, e più spesso della provincia, che anche nell'anno in corso, parmi dicesse, aveva accresciuta di due per cento la propria antiparte nei centesimi addizionali.

Per queste ragioni io appoggio le restrizioni che con questa legge si vogliono mettere sì alle provincie che ai comuni; sebbene però mi sembri che

sia un restringere di troppo le loro facoltà colla disposizione fatta all'articolo 3, che divieta loro ogni spesa facoltativa quando importi di oltrepassare il massimo dell'accordato per la sovrimposta fondiaria: vi saranno casi in cui questa disposizione porterà gravi incagli d'amministrazione.

La disposizione invece dell'articolo 2 specialmente applicata alle provincie, si potrà piuttosto dire che sarà poco efficace ma non certo che vada al di là di ciò che vuole la giustizia. E dico *la giustizia*, perchè le provincie, usando della facoltà che dà loro la legge comunale, spendono abbondantemente in sussidi per scuole, per istituti di arte e scienze, per strade non solo comunali ma per vie ferrate, ecc.

Ora noi sappiamo come le sovvenzioni portano facilmente a dover fare delle differenze difficili e siano fonti di lagni per togliere i quali conviene allargar la mano, e quindi aumenti e duplicati di spese. Da ciò ne viene che il comune che ha dovuto fare tutte le spese proprie, anche imponendo oltre il 100 per cento, e perciò non può permettersene nessuna all'infuori delle obbligatorie, è poi chiamato a dover contribuire a spese anche non obbligatorie di altri comuni, che forse sono in miglior condizione finanziaria della propria; e avviene poi che quello stesso comune che riceve un sussidio dalla provincia deve contribuire da parte sua a sussidiare altri comuni. Insomma è un avvicinarsi di cose tali che facilmente chi sa farsi avanti meglio è quello che ci guadagna di più.

Io credo dunque che se un limite, una moderazione si crede giusto imporla ai comuni, sia ancor più giusto volerla dalle provincie.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dirò due parole sole. L'onorevole Nervo teme che quest'articolo possa essere un ostacolo al discentramento. Parmi che questo timore non abbia fondamento. Imperocchè, quanto più si darà di facoltà e libertà ai poteri locali, tanto più si dovranno precisare le loro attribuzioni, e rinchiuderle in quella cerchia amministrativa che è loro propria, altrimenti si va poi nell'anarchia. Con quest'articolo dunque, se si fa un passo, si fa non contro, ma verso il discentramento.

L'onorevole Varè ha parlato di nobili esempi, uno dei quali fu dato appunto quando ebbi altra volta l'onore di essere al Governo. Ma oggimai che le cose sono regolari, mi pare che questi nobili esempi debbano darsi piuttosto dai contribuenti, dagli uomini che sentono lo spirito di fratellanza, anzichè dalle amministrazioni.

Quanto all'onorevole Viarana, egli ha fatto delle osservazioni molto savie; io però non potrei se-

guirlo fino al punto di togliere alle provincie ogni spesa facoltativa. Ciò mi parrebbe eccedere ogni giusto limite. La proposta che io ho fatta e che la Commissione ha accettata sta nel mezzo.

La sola obiezione che, a mio avviso, ha qualche apparenza di verità sarebbe quella fatta dall'onorevole Monti. Ma, siccome io ritengo per fermo che ciò che egli desidera sia già compreso nell'articolo, non solo per quanto riguarda le provincie, ma anche per ciò che concerne i comuni, così, per parte mia, nulla avrei da aggiungere all'articolo stesso.

Sta ora alla Commissione il pronunciare il suo avviso.

BOSELLI, relatore. La Commissione si associa al parere dell'onorevole ministro e mantiene l'articolo tal quale è proposto, e lo mantiene per le medesime ragioni da lui ora esposte: perchè, cioè, sta nel mezzo, raggiunge lo scopo che si vuol conseguire, senza oltrepassarlo.

In ordine all'emendamento proposto dall'onorevole Monti, la Commissione si associa pure esplicitamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro: è ben inteso che, quando si circoscrivono le spese provinciali, non si ha in mira il fatto che le opere delle quali si tratta si compiano effettivamente nel territorio delle singole provincie, ma invece si ha riguardo all'utilità che la provincia ne ritrae. Ne abbiamo quotidiani esempi nei consorzi stradali, dove l'elemento dell'utilità basta a giustificare il consorzio, benchè le strade di cui si tratta non intersechino realmente i comuni che sono chiamati a formare il consorzio; ed ora quest'articolo di legge non varia il sistema in vigore, corrisponde invece esattamente al suo concetto.

Rispetto alle osservazioni fatte dall'onorevole Nervo, la Commissione si associa anche alle risposte che gli ha rivolte l'onorevole ministro, come si associa a lui in ordine alle considerazioni fatte dall'onorevole Varè.

Già la Commissione nella sua relazione aveva preveduto i casi ai quali l'onorevole Varè ha accennato. Sappiamo noi pure che nei tempi eroici della nostra liberazione sono accaduti fatti lodevolissimi, che vogliono essere ricordati anche oggi con plauso e con riconoscenza; ma oggi conviene entrare nella regolarità amministrativa, oggi conviene sostituire l'iniziativa e l'opera dei privati alla iniziativa dei corpi locali, perchè questi non hanno mandato alcuno per decretare certe spese, per quanto siano rivolte a scopi nobili e generosi, se debbono destinare a queste spese i danari dei contribuenti.

L'onorevole Viarana ha accennato, se non erro,

all'idea di vietare alle provincie le spese facoltative. Ora noi non crediamo che si possa arrivare fino ad un divieto che sarebbe gravissimo. La provincia, benchè non sia un ente di ragione naturale, è però un ente che ha la sua propria e legittima ragione di esistere; toglierle la facoltà di fare spese facoltative, sarebbe veramente recare offesa alla sua libertà.

Io lo diceva già ieri: se talune provincie si sono avviate negli anni passati a spendere un po' troppo sconsideratamente, è però a ricordarsi eziandio che esse hanno attraversato i primi tempi della loro amministrazione. E, dalle cifre che ho raccolto cominciano ad apparire taluni fatti che, senza essere interamente confortevoli, accennano a rimedi spontanei, a provvidi consigli di prudenza e di economia, che porta con sè il corso del tempo e delle cose.

Per esempio, in fatto di spese provinciali, io trovo che dal 1871 al 1872 vi è già una differenza in meno in due compartimenti. E dico compartimenti, parlando secondo le statistiche finanziarie che si riferiscono tutte ai compartimenti catastali.

Nel Modenese e nella Sicilia le spese provinciali dal 1871 al 1872 sono diminuite. Anche le sovrimposte provinciali sono diminuite di quasi un milione nel compartimento veneto-mantovano. Questo vuol dire che qualche buon fatto comincia già ad avverarsi. Lasciamo che lo spirito dell'economia penetri da per sè in tutte le nostre amministrazioni provinciali; non sostituiamo soverchie prescrizioni della legge ai freni che sorgono spontaneamente dalla natura delle cose e dai giudizi della pubblica opinione. Vediamo che essi già hanno cominciato a produrre i loro effetti.

PRESIDENTE. L'onorevole Monti Coriolano insiste nella sua proposta?

MONTI CORIOLANO. Io sono agli antipodi dell'onorevole Viarana sul concetto dell'ente provincia. Ma siccome in quest'Assemblea non facciamo testo nè io nè lui, così non rispondo a tutto quello che egli ha detto in proposito. Coll'emendamento che ho svolto, io non mirava a riferirmi solo alle opere pubbliche, io ho accennato anche al fatto che non si venissero a menomare le deliberazioni dei Consigli provinciali. Poichè se noi non attribuiamo alle provincie certe facoltà, io non so davvero come potremo coltivare un sistema autonomo ed un discenramento. Ma questa non è materia da discutere ora; solamente dico ciò per esternare l'animo mio, e mostrare il pensiero che mi ha mosso. Sono nemico più di ogni altro di fare delle discussioni accademiche, e non mi estenderò quindi su questa materia.

Mi limito all'emendamento.

E dacchè non è accettato nè dal Ministero nè dalla Commissione, io sono nella necessità di non insistere. Ma nel tempo stesso non mi pento di avere sollevata la discussione, e prendo atto formale di quanto ha enunciato il presidente del Consiglio e di quanto ha soggiunto il relatore della Commissione, cioè che rimane fermo che la restrizione contemplata in quell'articolo 2 non suona alla lettera così rigorosa come potrebbe supporre dalla sottile spiegazione del suo testo.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Monti-Coriolano non insiste nella sua proposta.

Rileggo quindi l'articolo 2 come è proposto dalla Commissione e dal Ministero :

« Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi loro debbono avere per oggetto servizi ed uffizi di utilità pubblica entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. L'aumento dei contesimi addizionali sull'imposta fondiaria, oltre il limite massimo fissato dalla legge, non sarà concesso ai comuni dalla deputazione provinciale se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.

« Trattandosi di spese obbligatorie la deputazione provinciale non concederà il detto aumento, se non è tenuto nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge. »

Su questo articolo è iscritto per il primo l'onorevole Bigliati.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora darò la parola all'onorevole Pancrazi.

PANCRAZI. L'articolo che la Commissione e il Governo ci propongono è un articolo che raffrena molto le deliberazioni dei Consigli comunali che fanno oltrepassare il limite massimo delle sovrimposte comunali della fondiaria; però, nel modo come è redatto, mi sembra molto difficile che possa raggiungere lo scopo, se non viene stabilito che, prima di concedere gli aumenti al di là dei limiti stabiliti dalla legge sulla sovrimposta fondiaria, non si obblighino i comuni ad applicare la tassa di famiglia o di focatico, e la tassa bestiame, mentre che le disposizioni della legge del 26 luglio 1868, all'articolo 8, danno la facoltà ai comuni di applicare una di queste tasse. Ma sarà impossibile che i comuni rurali, con l'applicazione di una sola di queste tasse,

possano far fronte alle spese obbligatorie che continuamente vengono addossate ai comuni.

Se ai comuni rurali non si vuole concedere di oltrepassare i limiti della sovrimposta sulla fondiaria, bisogna obbligarli ad applicare tanto la tassa di famiglia, quanto quella del bestiame.

La tassa bestiame è per se stessa di un carattere che non colpisce totalmente la proprietà fondiaria, ma colpisce un'industria che non è solo esercitata dai proprietari dei terreni, ma anche da quelli che fanno traffico di bestiame a carico della proprietà fondiaria; questa tassa verrebbe pagata dai coloni, dai proprietari, dai negozianti di bestiami.

Io credo che sarebbe impossibile applicare l'articolo 3, se non si stabilisce che la deputazione provinciale non potrà concedere ai comuni di oltrepassare il limite fissato dalla legge, se non avranno applicate le tasse di famiglia, di focatico e la tassa del bestiame secondo le disposizioni della legge.

Nel tempo stesso vorrei ancora che le deputazioni provinciali fossero esonerate da questi continui attacchi che loro si fanno di poco tutelare le amministrazioni dei comuni.

Non dipende totalmente dalle deputazioni se la parte tutoria dei comuni non è esercitata regolarmente, ma dalle ragionerie della prefettura che trascurano di rivedere i conti dei comuni e delle opere pie, la maggiore responsabilità dei disordini nelle amministrazioni comunali è dei Consigli di prefettura che non adempiono se non mollemente alle disposizioni dell'articolo 121 della legge comunale.

Il più delle volte le deputazioni provinciali sono chiamate a deliberare aumenti d'imposta, concedere facoltà di creare debiti senza poter prendere visione dei rendiconti comunali e dei bilanci abbandonati per anni in qualche scaffale delle ragionerie della prefettura. La solita frase del capo della deputazione *le spese sono fatte*, induce la deputazione ad approvarle per evitare disordini maggiori.

Prego per questo l'onorevole ministro dell'interno a voler richiamare i capi delle provincie ad invigilare che le ragionerie delle prefetture rivedano per tempo le contabilità tanto dei comuni quanto delle opere pie. Spero che l'onorevole ministro, standogli a cuore che l'amministrazione tutoria proceda con maggior regolarità, accoglierà questa mia preghiera mossa dal desiderio di far cessare il malcontento pubblico che va crescendo per i disordini delle amministrazioni comunali e delle opere pie.

Mi lusingo che il Ministero e la Commissione accetteranno l'emendamento che ho proposto all'articolo 3.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io comprendo benissimo che si tenga fermo al disposto di quella legge che vuole che non si eccedano i centesimi addizionali, se non quando si sia tentata una delle tasse...

Dal banco della Commissione. La legge dice due.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se due sono obbligatorie ora l'onorevole Pancrazi ne vorrebbe tre.

PANCRAZI. No; la legge ne prescrive una sola.

MASSA. (*Della Giunta*) La legge dice: « almeno una. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Così anch'io mi ricordava. Ma io prego l'onorevole preopinante di considerare che alcune di queste tasse sono una cosa sola sotto diversa forma. Per esempio, la tassa di famiglia, la tassa sul valore locativo e la tassa di fuocatico, sono tre forme le quali furono, secondo me, stabilite dalla legge unicamente per uniformarsi alle condizioni dei vari paesi. E così alcuni paesi, come la Toscana, avevano la tassa di famiglia; altri, come le provincie ex-pontificie, avevano il fuocatico; altri, come le provincie napoletane, avevano i cosiddetti ruoli di composizione.

Ebbene, queste tasse sono state mentovate affinché i comuni potessero scegliere quella che più si adattava alle loro abitudini; ma non mi pare che si possa proprio obbligarli a metterne due invece di una. Del resto io mi rimetto alla Commissione.

PANCRAZI. Io ho limitata la mia proposta alla tassa di famiglia o di fuocatico, perchè convengo coll'onorevole ministro che le tasse di famiglia, di fuocatico, di valore locativo, vengono ad essere quasi una tassa sola. Io domando solo che, in aggiunta, venga stabilita la tassa *bestiame*, perchè la tassa *bestiame*, messa da alcuni comuni *pro forma*, come si fa sulle bestie da soma e da tiro, non produce nessuna entrata certa. Infatti essa produce delle entrate piuttosto significanti solo nelle provincie ex-pontificie, mentre nelle altre provincie non dà nessun risultato.

Ed il tassare il bestiame è a vantaggio della proprietà fondiaria, perchè, ove la tassazione del bestiame è stata applicata su vasta scala, si è anche alleggerita la soprata tassa sulla proprietà fondiaria, come la Commissione può vedere dagli allegati che ci ha presentato.

Ed è per questo che io insisto perchè sia obbligatorio ai comuni di stabilire la tassa sul bestiame prima di accordare di oltrepassare il limite concesso dalla legge nella sovrimposta fondiaria, standomi a cuore che la proprietà fondiaria ed in specie la piccola proprietà, non riceva nuovi aggravamenti insopportabili per le sovrimeposte comunali.

BOSELLI, relatore. Io pregherei il mio amico Pan-

crazi a non insistere nella sua proposta. La disposizione della legge attuale è preferibile; lascia ai comuni di fare esperimento di quelle tasse che più rispondono alle condizioni locali.

Ora, l'imposta sul bestiame non la possiamo applicare a tutti i comuni. Vi sono comuni dove non sarebbe opportuna o sarebbe al tutto improduttiva.

Quindi io pregherei il mio onorevole amico di non insistere, perchè se insistesse, la Commissione avrebbe il dispiacere di dover pregare la Camera a non approvare simile proposta.

PANCRAZI. Sono dispiacente di non poter rinunciare alla mia proposta, perchè ciò che il relatore mi ha esternato, non mi convince. La tassa bestiame, ma in altra maniera, credo si possa applicare dappertutto.

BOSELLI, relatore. Allora serve a nulla.

PRESIDENTE. Onorevole Pancrazi, se ha una proposta da fare, la prego di trasmetterla alla Presidenza.

Debbo avvertire la Camera che la Commissione propone un'aggiunta all'articolo 3. Là dove è detto: « L'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria oltre il limite massimo fissato dalla legge, » aggiunge: « e salva la disposizione dell'alinea dell'articolo 15, allegato O, della legge 11 agosto 1870, n° 5784; » indi come segue.

L'onorevole Pancrazi fa la proposta che, dopo le parole: « non sarà concesso ai comuni dalla deputazione provinciale, » si faccia quest'aggiunta: « se i comuni non hanno applicata la tassa di famiglia o fuocatico e la tassa bestiame. »

Poiché che l'alinea dello stesso articolo sia così emendato:

« Trattandosi di spese obbligatorie, la deputazione provinciale non concederà il detto aumento se non dopo aver verificato, per mezzo del ragioniere provinciale, se la domanda è nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge. »

Questo è l'emendamento proposto dall'onorevole Pancrazi, che la Commissione dichiara di non accettare.

MINISTRO PER LE FINANZE. E nemmeno io.

PRESIDENTE. E nemmeno il ministro.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(La Camera lo respinge.)

Pongo ai voti l'articolo 3, che rileggo con l'aggiunta della Commissione:

« Art. 3. L'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria, oltre il limite massimo fissato dalla legge, e salva la disposizione dell'alinea

dell'articolo 15, allegato *O*, della legge 11 agosto 1870, n° 5784, non sarà concesso ai comuni dalla deputazione provinciale se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.

« Trattandosi di spese obbligatorie la deputazione provinciale non concederà il detto aumento, se non è tenuto nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Ogni deliberazione dei Consigli provinciali e comunali di spese per opere, lavori od acquisti deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla. »

« Non si potrà deviare dal progetto nè eccedere la spesa, senza consultare di nuovo il Consiglio, sotto responsabilità personale dei membri della deputazione o della Giunta. »

Onorevole Alasia, ha facoltà di parlare.

ALASIA. Signori, alloraquando, poco tempo fa, pareva che tutti gli spiriti fossero invasi dalla smania delle sconfinite libertà comunali, e dallo annientamento di ogni influenza del potere centrale sulle amministrazioni locali, quando io mi affannava a combattere queste tendenze, spaventato dalle funeste conseguenze che io ne prevedeva, io non avrei creduto allora di dover vedere a sì poca distanza di tempo, strappare dei brani così considerevoli al paladio delle libertà comunali, e di dovere quindi sorgere io stesso alla loro difesa, spaventato dalle conseguenze di tutt'altra natura, alle quali io temo che si vada incontro inevitabilmente colle prescrizioni della legge attuale. E se io ho avversato l'articolo 1 della presente legge, lo feci principalmente perchè era convinto come l'adozione dell'articolo dovesse portare modificazioni radicali nell'amministrazione dei comuni, in senso talmente restrittivo, che eccede ogni mia convinzione. Sebbene io sia sempre stato, e sia tuttora partigiano della necessità di una tutela da esercitarsi dal potere esecutivo sulla economia dei comuni.

Ma poichè è stato votato l'articolo 1, rispettoso alle decisioni della maggioranza, non volli combattere il 2 e 3, perchè io considero le prescrizioni di questi due articoli siccome una conseguenza dolorosa bensì, ma assolutamente inevitabile dell'adozione dell'articolo 1. Ora però sorgo a combattere l'articolo 4, e lo combatto per due motivi; lo combatto perchè non lo credo indispensabile, lo combatto perchè credo che debba condurre l'amministrazione a conseguenze incomparabilmente più rovinose.

Quindi pregherei l'onorevole ministro per le finanze di voler considerare ben bene se i risultati ch'egli attende dalle prescrizioni di quest'articolo sieno veramente tali che valgano la spesa d'andare incontro a pericoli non solo, ma incontro ai danni sicuri che da quest'articolo stesso verranno alle amministrazioni comunali.

Mi permetta la Camera di leggere l'articolo 4. Nel primo comma è detto:

« Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti, deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla. »

Questo comma nulla contiene che non sia già compreso nelle prescrizioni delle leggi attualmente vigenti, ma l'essenziale dell'articolo consiste nel secondo comma, il quale è così concepito: « Non si potrà deviare dal progetto, nè eccedere la spesa, senza consultare di nuovo il Consiglio, sotto responsabilità personale dei membri della deputazione o della Giunta. »

A dir vero, quest'articolo, sotto una forma modestissima, tocca ad una questione immensa, la quale divide i cultori delle scienze amministrative in due campi. Mi propongo di dimostrare: 1° che quest'articolo instaura la responsabilità personale dei membri dei Consigli deliberanti, ed è in contraddizione coi principii più elementari della scienza amministrativa, ed è in contraddizione colle leggi presso di noi attualmente vigenti: 2° che conduce a conseguenze rovinose, come mi appresto a dimostrare: 3° e finalmente che, qualora si volesse mantenere, bisognerebbe aggiungervi essenzialissime condizioni ed altre prescrizioni, come le vediamo in vigore in quei paesi, nei quali è instaurata la responsabilità personale dei corpi deliberanti.

Ho detto prima di tutto che credo questo articolo in contraddizione coi principii più elementari della scienza amministrativa. Io domando il permesso di fare una piccola scorsa sul terreno delle teorie, sebbene realmente dalle teorie, in fatto di amministrazione, io rifugga, perchè credo che una delle rovine principali dell'amministrazione sia precisamente la smania di teorizzare e tirare la pratica su questo letto di Procuste, sul quale essa sta sempre a disagio; quindi non dirò che poche parole.

Nell'amministrazione degli enti minori che compongono lo Stato, si trovano a fronte due grandi sistemi; il sistema della tutela e il sistema della responsabilità. Nel sistema della tutela i corpi deliberanti sono irresponsabili; essi non rispondono del loro voto se non alla loro coscienza. Non parlo

di quella larga responsabilità morale che, naturalmente, tutti gli amministratori hanno verso i loro elettori i quali, nell'urna elettorale, portano i loro giudizi sull'assiduità, sulla capacità o sull'inerzia degli amministratori che essi hanno eletto. Ma nel sistema della tutela il legislatore deve naturalmente credere che il giudizio degli elettori, il più delle volte, arriverebbe troppo tardi, ed arriverebbe quando i mali di una cattiva amministrazione si sarebbero già realizzati; quindi esso sovrappone ai corpi deliberanti un potere moderatore il quale ne corregge gli eccessi e ne supplisce i difetti.

Ma in questo sistema la tutela che io ho detto conseguenza della irresponsabilità, è anche essa cagione della irresponsabilità, imperocchè non si può concepire la responsabilità dei corpi deliberanti sotto il sistema della tutela, senza far risalire questa stessa responsabilità all'autorità tutoria, non si può concepire che siano responsabili gli amministratori che deliberano, senza che siano anche responsabili materialmente le autorità che ne approvano le deliberazioni.

Coloro poi i quali avversano la tutela dell'ente amministrativo, persuasi che alla fin fine qualche rimedio però ci deve essere contro l'inerzia, contro il mal volere degli amministratori, tolgono di dosso agli amministratori l'autorità tutoria, ma loro sovrappongono un tribunale il quale giudichi, e renda personalmente responsabili gli amministratori dei danni, che avranno potuto recare all'amministrazione.

Ma un sistema il quale unisca insieme la responsabilità e la tutela, lo dico francamente, io non lo posso ammettere; è questo il primo esempio di una legislazione che unisca insieme responsabilità e tutela. Quindi io credo che quest'articolo debba essere respinto prima di tutto perchè contiene un errore teorico economico. E qui finisco colla teoria ed entro nella pratica.

Qual è l'effetto pratico inevitabile, sicuro della responsabilità personale dell'amministratore?

Rispondo senza esitare.

L'effetto pratico, sicuro e verificato conforme al fatto è questo, di rimuovere tutti coloro che sono responsabili, tutti coloro i quali sarebbe a desiderarsi che facessero parte dell'amministrazione; e dirò senza esitare, una parola ancora più severa, tutti coloro che hanno qualche cosa da perdere dal far parte delle amministrazioni.

E non crediate già, o signori, che questo sia un volo Pindarico, che questa sia una esagerazione dettata unicamente dal bisogno della polemica: io ve lo dimostrerò sul terreno dei fatti, e ve lo dimo-

strerò con l'esempio di due grandi ed insigne legislazioni le quali, alla distanza di 15 secoli l'una dall'altra, hanno riconosciuto che la responsabilità degli amministratori rimuove i cittadini dal fare parte delle amministrazioni. E sono queste la legislazione inglese dei nostri tempi e il diritto romano.

Cominciamo dalla legislazione dei nostri tempi.

Questa legislazione inglese, tanto vagheggiata in questi giorni, nella quale molti vedono l'Eldorado, il paradiso dell'amministrazione, non è certo molto conosciuta, e quando fosse profondamente studiata nei suoi particolari, io sono sicuro che una gran parte di questa ammirazione diminuirebbe.

La legislazione inglese vuole responsabili gli amministratori; ma che cosa è costretta di fare per sostenere questa responsabilità?

La legislazione inglese è costretta a dichiarare obbligatoria l'accettazione di tutte quante le cariche, persino la carica di deputato; è costretta a sottoporre a multe gravissime il rifiuto di queste cariche, è costretta, nel corso dell'amministrazione, a sottoporre a multa, direi quasi, tutti gli atti della amministrazione.

Diffatti mi permettano di entrare in qualche dettaglio. Io mi perito a pronunziare la parola perchè è una parola inglese che non so dire, ma insomma i priori, i sindaci delle parrocchie sono obbligati ad accettare la carica, e non possono rifiutarla, se non vi sono autorizzati dal magistrato competente, il quale deve giudicare della giustizia dei motivi che essi adducono.

C'è un altro nome che io non so pronunziare, che equivale a sorveglianti delle strade parrocchiali.

Ebbene, i sorveglianti delle strade parrocchiali sono obbligati ad accettare la loro carica, quando loro viene conferita, sotto pena di 20 lire sterline di multa. E quando, dopo averla accettata, o dopo essere stati costretti ad accettarla, si conducono rimessamente e non compiono i loro doveri, cadono in multe da 5 a 6 lire sterline. E finalmente, quando, nonostante la multa, continuano nella loro inerzia, il tribunale stesso che giudica dei motivi di scusa fa riattare le strade parrocchiali a loro precipue spese. Lo stesso alto sceriffo delle contee è obbligato ad accettare la carica quando gli viene conferita, e non può se non esporre alla Corte dello Scacchiere i motivi di scusa che crede avere.

Nei borghi il *mair* è obbligato ad accettare la carica sotto pena di 100 lire sterline di multa; l'*alderman* dei borghi è obbligato ad accettare la carica sotto pena di 50 lire sterline di multa; gli *alderman* della città di Londra sono obbligati ad accettare la carica sotto pena di 500 lire sterline di

multa. E finalmente il *Lord mayor* di Londra, carica circondata di un immenso splendore e provvista di un assegnamento che, se non sbaglio, ascende a 200 mila lire all'anno, è obbligato ad accettare sotto pena di 1000 lire sterline di multa.

Ora a me pare che tutte queste accettazioni forzate, tutte queste multe sono una prova che la responsabilità degli amministratori rimuove assolutamente tutti coloro che sono capaci di fare parte dell'amministrazione, dal sobbarcarsi al carico dell'amministrazione medesima.

Una voce. È anche obbligatoria l'accettazione della carica di consigliere comunale.

ALASIA. Sicuro. Nei borghi non solo gli *alderman* ma i consiglieri municipali e gli assessori, che sono tutte cariche diverse, sono obbligati ad accettare sotto la stessa pena di 50 lire sterline di multa.

Ora, o signori, io dico, tutte queste accettazioni forzate e tutte queste multe sono una prova che la responsabilità personale degli amministratori rimuove dall'accettare la carica. E non ci facciamo illusione. Se rimuove in Inghilterra, nella razza anglosassone, che è una razza tenace degli antichi usi, e dove è più svolto che da noi l'interessamento pel pubblico bene, Dio mio, dove ci condurrà nel nostro paese la responsabilità personale degli amministratori, la quale presso di noi non è mai stata prima d'ora instaurata, e dove non ha nemmeno il risultato di liberare gli amministratori dalla tutela, perchè questa legge ribadisce i vincoli, restringe le libertà, aggrava la tutela e vi aggiunge la responsabilità.

Ma non basta l'esempio dell'Inghilterra: vediamo un po' presso di noi, presso la razza latina, che effetto abbia fatto il sistema della responsabilità degli amministratori, imperocchè questo sistema della responsabilità gli inglesi non lo hanno inventato, ma lo hanno copiato da noi, ed è avvenuto in ciò quello che avviene generalmente a coloro che copiano, e lasciate che ve lo dica, ciò che avverrà a noi, se copieremo le istituzioni inglesi. Hanno copiato male.

Hanno sempre rifiutata la sapienza del diritto romano, e sono andati a pescare nel diritto romano ciò che c'era di più detestabile, ciò che c'era di più irragionevole, vale a dire, la responsabilità dei municipi: odo una voce che mi dice che hanno copiato nel peggior periodo, vale a dire nel tempo della decadenza.

Questo è vero: ma è anche vero che la libertà dei municipi, e la responsabilità degli amministratori presso i Romani era già instaurata sotto la repubblica. Roma generalmente si crucciava poco delle

amministrazioni locali; lasciava liberi i municipi di provvedere o non provvedere ai loro interessi locali.

Ma la responsabilità dei municipi, non dirò sotto i Romani, ma sotto l'impero romano, quali conseguenze ha portate? Ha portato la conseguenza che i *curiales*, che erano gli eleggibili a decurioni, andavano scemando, e quindi una filza di disposizioni draconiane per impedire ai curiali di sottrarsi al carico, e per richiamarli quando se ne fossero allontanati.

Ma tutte queste disposizioni draconiane sono state inutili. Ha bisognato cercare un mezzo di creare dei nuovi curiali. E questo mezzo qual è stato?

Quello che inventarono per i primi gl'imperatori Teodosio e Valentiniano, e che svolse poi ampiamente Giustiniano. Non trovando più tra i legittimi chi volesse essere amministratore comunale, questi imperatori li cercarono fra i bastardi, ed è stata instaurata quella legittimazione per *oblationem curiae* che tutti voi conoscete.

Dapprima si è stabilito che il padre potesse legittimare in tal modo i figli naturali quando non avesse figli legittimi; questo non essendo bastato, si è allargata la facoltà dei padri fino a poter legittimare i figli naturali anche in concorrenza dei figli legittimi. Finalmente Giustiniano, volendo allargare ancora, stabili che quando il padre fosse morto senza legittimare un figlio naturale, il figlio naturale potesse legittimare se stesso e concorrere alla eredità del padre, offrendosi da se medesimo alla curia.

Ecco dove ha condotto il sistema della responsabilità degli amministratori locali.

A me pare che questo consenso di risultati in due legislazioni in tempi così diversi, fra uomini così differenti e in tanta varietà di costumi, sia un argomento molto molto forte da persuaderci che questa è una conseguenza naturale, inevitabile, della responsabilità personale degli amministratori.

Quindi io, tra le multe degli Inglesi ed i bastardi di Giustiniano, mi rivolgo non all'onorevole presidente del Consiglio, perchè non lo vedo al suo banco, ma al Ministero ed alla Commissione rinnovando la preghiera di vedere, se, essendo quest'articolo 4 di un così meschino effetto pratico relativamente alle economie nelle disposizioni che contiene, valga la pena di mantenerlo con pericolo di andare incontro a danni rovinosi.

Con ciò credo di aver fatto una gran parte della via che mi rimane a fare per dimostrare il terzo punto che io mi era proposto. Se si vuole mantenere questa disposizione, se si vuole ad ogni costo mantenere la responsabilità personale dei membri

della deputazione o della Giunta, adottiamo anche noi la disposizione che fu adottata dalle altre legislazioni che hanno instaurata la responsabilità; facciamo che sia obbligatoria l'accettazione delle cariche di deputato provinciale, che sia obbligatoria l'accettazione della carica di membro della Giunta comunale; sottoponiamo anche noi a multe coloro i quali rifiutano di accettare, coloro i quali, dopo aver accettato, non intervengono alle sedute; insomma adottiamo il sistema tutto intero, non adottiamone una parte, lasciando scoperte le altre.

Io vi dico la verità: sono talmente convinto di quanto ho detto, la mia persuasione è così intima, così profonda, che io mi astengo perfino di fare alcuna proposta aggiuntiva in quest'ultimo senso.

L'unica proposta che faccio è di rinunciare a quest'articolo 4, che assolutamente mi sembra che non valga la pena di essere mantenuto. Ma, se non si vuole sacrificarlo, io sono intimamente convinto che, se non adesso, fra sei mesi, fra un anno, voi sarete costretti a stabilire l'obbligatorietà delle cariche provinciali e comunali, e di irrogare multe severe a coloro che le rinunzino, ovvero a coloro che, non rifiutandole, non ne adempiano poi rigorosamente i doveri.

Io ho finito ciò che ha rapporto allo scopo principale che mi era prefisso, che era di combattere la responsabilità personale dei membri della deputazione della Giunta. Ma siccome potrebbe anche essere, e lo sarà, che la mia proposta non sia accettata, almeno almeno io pregherei la Commissione ed il Ministero di voler cancellare dall'alinea di questo articolo le parole « nè eccedere la spesa. »

Sul terreno pratico, non credo, che, dacchè si fanno dei progetti, si sia verificato una volta che non siasi ecceduta la spesa; e ciò può anche avvenire senza che la Giunta ed il Consiglio ne siano stati informati.

Quindi, nel peggiore dei casi, vorrei che l'articolo si limitasse a prescrivere che non si potrà deviare dal progetto senza consultare il Consiglio, e quindi cancellare le parole « sotto la responsabilità personale dei membri della Giunta o della deputazione. »

NEGROTTA. Col primo capoverso di questo articolo 4, mentre la Commissione ed il Governo tendono a viemaggiormente tutelare l'interesse dei comuni, io credo che in taluni casi si otterrebbe un risultato opposto ove, la prima parte di questo articolo, venisse dalla Camera tal quale è, adottata.

E diffatti se dalle leggi vigenti è concesso ai Consigli comunali, per ispese le quali non eccedano le lire 500, di poterle fare ad economia; perchè si vorrebbe in questa circostanza, in qualche guisa, modi-

ficarne le disposizioni con aggravare la condizione degli stessi comuni, gli interessi dei quali si vorrebbe ora tutelare?

Io sono intimamente convinto, signori, che se il mio emendamento sarà accettato, si ovvierà ad un certo danno dei comuni, non costringendoli, coll'apparenza di meglio tutelare i loro interessi, a maggiori ed inutili spese.

Propongo quindi che dopo le parole: « di spese per opere, lavori ed acquisti, ecc., » si aggiunga: « il cui ammontare oltrepassi le lire 500, » perocchè vede la Camera che se, per una spesa di sole lire 500, un comune dovesse presentare ad un tempo e perizie e progetti, l'ingegnere che dovesse compilarli percepirebbe in molti casi assai più di quello che non fosse l'ammontare della spesa dell'opera da eseguirsi, o dell'acquisto da farsi.

Egli è perciò che l'aggiunta delle parole: « il cui ammontare oltrepassi le 500 lire, » è di tale evidente utilità, che non ha d'uopo d'ulteriore dimostrazione, onde è che, oso sperare, il ministro e la Commissione vorranno accettarla, e che la Camera vorrà darle la sua approvazione.

PRESIDENTE. Prego dunque la Camera a ritenere che vi sono vari emendamenti.

L'onorevole Negrotto chiede che nel primo comma dell'articolo 4 dopo le parole: « lavori ed acquisti, » si aggiunga: « il cui ammontare oltrepassi le 500 lire. »

L'onorevole Alasia poi nel secondo comma ha proposto la soppressione delle parole: « nè eccedere la spesa, » e delle altre: « sotto la responsabilità personale dei membri della deputazione o della Giunta. »

ALASIA. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Parli.

ALASIA. Veramente io proporrei, in linea principale, la soppressione dell'intero articolo...

PRESIDENTE. Allora si può votare contro.

ALASIA. In ogni caso poi, la soppressione delle parole accennate già da me, e testè dal signor presidente.

PRESIDENTE. Ella fa una proposta soppressiva dell'articolo, e subordinatamente due emendamenti, cioè di cancellare le parole *nè eccedere la spesa*, e le altre *sotto la responsabilità personale dei membri della deputazione e della Giunta*.

MASSA. (Della Giunta) L'articolo 4 è stato contrastato dall'onorevole Alasia, il quale ha portato innanzi legislazioni recenti e legislazioni antiche. Ma quando la Camera voglia por mente alla disposizione in esso contenuta, mi pare facile che essa si convinca che non è mestieri di sortire dalla

nostra legislazione per approvare il principio scritto nell'articolo 4 in discussione.

La legge che vi proponiamo, non potendo trovare larghi sussidi ai bilanci comunali con nuove imposte, si è preoccupata di moderare quelle spese che da molte parti si lamentava fossero eccessive per parte dei comuni.

Non è a dire che una delle sorgenti principali delle passività dei bilanci comunali e provinciali siano appunto quelle spese nelle quali le amministrazioni si inoltrano con facilità, nell'idea di spendere poco, ed in fine dei conti poi si spende moltissimo.

Egli è per ovviare a questo inconveniente, ed anche a questo pericolo, al quale sono tratti improvvidamente i comuni, che l'articolo 4 vuole che le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali per spese di opere, lavori ed acquisti debbano essere accompagnate dal progetto e perizia che ne fissi l'ammontare, che si indichino i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Queste, a vero dire, non sono disposizioni nuove, ma per renderle appunto efficaci si è soggiunto quale è il dovere degli amministratori nell'esecuzione del loro mandato.

Le Giunte comunali, le deputazioni provinciali, quali uffici compiono? Esse sono esecutrici di deliberazioni rese dai rispettivi Consigli comunali e provinciali.

Una Giunta comunale, una deputazione provinciale, come mandataria del Consiglio dal quale sorte, ha l'obbligo di non tradire il mandato che riceve, ha l'obbligo di compierlo con lealtà e con coscienza. Quando una Giunta comunale, quando una deputazione provinciale incaricata dell'esecuzione di un'opera venisse essa, nel corso dell'esecuzione dell'opera medesima, a modificare il contratto, a variare l'opera, in allora essa sostituisce la propria autorità all'autorità del Consiglio comunale, è una deputazione provinciale, una Giunta comunale che si pone al disopra del Consiglio provinciale. Ed in allora deve essere piena, assoluta la responsabilità del mandatario, che volontariamente immuta le deliberazioni del Consiglio.

Abbiamo bisogno, signori, di andare alle leggi di Roma antica? Abbiamo bisogno di cercare nella legislazione inglese un principio che sanzioni in questi casi la responsabilità del mandatario? Ma, Dio buono! basta leggere l'articolo 1746 del Codice civile perchè ciascuno sia persuaso che l'amministratore, che il mandatario gratuito risponde pure esso del mandato. La responsabilità sarà meno ri-

gorosamente applicata al mandatario gratuito, ma il mandatario gratuito risponde pure anche esso del proprio fatto...

ALASIA. Domando la parola.

MASSA (*Della Giunta*)... risponde della sua colpa, risponde della sua negligenza, perchè non è lecito al mandatario di modificare il contratto che ha deliberato il comune, il contratto che ha deliberato il Consiglio provinciale.

Quando il senso dell'articolo 4 sia bene chiarito che è questo e non altro, in allora la disposizione che contiene sarà inutile, ma non è anormale, perchè non abbiamo fatto altro che chiarire una sanzione generale del Codice civile, avvertendo gli amministratori che essi devono appunto averla presente nell'adempimento dei loro doveri.

Si è detto: ma la responsabilità dell'amministratore è un nonsenso, quando vi è una tutela la quale ha sotto di sé l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale; amministrazione e tutela sono termini contraddicenti.

Io non posso non avvertire il poco valore di quest'argomentazione. Anzi io dico che la responsabilità deve essere maggiore, appunto perchè il corpo dal quale emanò la deliberazione, che fu modificata dall'esecuzione della Giunta, dalla deputazione, è tutelato. Quando una Giunta eseguisce l'opera deliberata dal Consiglio comunale, approvata dalla deputazione provinciale, ha maggior obbligo di eseguire la volontà del Consiglio, e in allora la Giunta si fa arbitra di modificare il progetto, di aumentare la spesa, in allora la responsabilità sua è conseguenza necessaria e diretta della tutela. Come mai il Consiglio non può deliberare l'opera senz'aver l'approvazione della deputazione e poi la Giunta sarà arbitra di fare e contro le deliberazioni del Consiglio e contro l'approvazione superiore?

La Camera conviene che abbia presente che le Giunte nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regolarmente approvate non sono soggette ad alcuna tutela; esse amministrano e sovrintendono all'esecuzione dell'opera, dandone poi conto al Consiglio; come le deputazioni provinciali non sono pure esse soggette ad alcuna tutela nell'esecuzione, che ad esse è demandata dalla legge, delle deliberazioni dei Consigli provinciali; quindi questi amministratori nel punto che li consideriamo non sono neppure sotto alcuna tutela, sono liberi, e non si vuole che abusino della loro libertà per imporsi ai Consigli.

Si è detto: questa responsabilità allontanerà dall'amministrazione i buoni, perchè non sarà più

possibile che uno si sobbarchi ad un impiego pubblico, quando trova che vi entra con pericolo per la sua persona o per le sue sostanze.

Ebbene, è un modo di vedere; io dissento in ciò dall'onorevole Alasia; io vorrei che le amministrazioni fossero libere nel più largo senso della parola; ma che alla libertà del comune e della provincia si congiungesse la responsabilità illimitata dell'amministratore. In allora, quando voi aveste scritta codesta responsabilità assoluta illimitata dell'amministratore, lasciate pure che i comuni e le provincie sieno libere nelle loro deliberazioni, ed in quanto esse credono di fare. Io non ho nessun timore che i buoni sieno allontanati dall'amministrazione comunale e provinciale, perchè si scriva esplicitamente la responsabilità degli amministratori. Permettetemi che io soggiunga ancora, che nell'esercizio della mia professione, mi è accaduto più volte d'assistere a litigi mossi contro amministratori, perchè non erano stati esecutori sinceri delle deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali. Non abbiate timore; voi non scrivete nulla di nuovo nella legge, voi non fate che dichiarare un principio generale che è scritto nel Codice civile.

Tuttavolta l'articolo può dare luogo ad alcuni chiarimenti di forma, per eliminare ogni equivoco. Qui deve essere bene inteso che non vogliamo rendere responsabili gli amministratori degli errori degli ingegneri, nè dei calcoli che abbiano accettati in buona fede; sappiamo che per lo più i progetti vengono con perizie di spese per le quali poi troppo spesso si eccede e assai largamente.

Se avessimo noi pure la legge che vigeva nella repubblica di Atene per la quale gli ingegneri erano responsabili se la spesa eccedeva di un quarto i loro calcoli, si potrebbe fare a fidanza coi progetti; ma intanto non è a questo caso che mira l'articolo, al caso cioè che l'errore provenga dal progetto. L'articolo nostro mira al caso in cui l'amministratore devia dal progetto, o non eseguisce il mandato, mira al caso in cui il mandatario, la Giunta o la deputazione si sostituiscano esse al corpo dal quale emanano per modificare o aggravare la spesa inconsultamente. Se non è bene chiarita la nostra idea, procuriamo di renderla più chiara e intelligibile, ma restiamo bene d'accordo che non può essere tra noi dissenso alcuno intorno ai principii.

ALASIA. Io credo che l'onorevole amico mio personale e politico Massa, sebbene avversario in questo particolare, abbia confuso assieme due cose che sono essenzialmente tra di loro distinte, vale a dire l'amministratore e il corpo deliberante.

Notate bene, o signori, l'articolo 4 come sta

scritto sottopone infatti a responsabilità non il fatto individuale dell'amministratore che abbia deviato dal progetto sancito dal Consiglio, od abbia ecceduto la spesa nel dirigere i lavori, ma assoggetta a responsabilità il corpo della Giunta, il corpo della deputazione provinciale le cui deliberazioni sono sempre vistate dall'autorità governativa; il caso è ben diverso.

Quando mi si modifichi l'articolo nel senso di sottoporre a responsabilità personale quel tale consigliere il quale sia incaricato di dirigere un lavoro, io non avrei nessuna difficoltà, benchè ci sarebbe a discorrerne ancora, ma io ne vorrei piuttosto fare la questione in occasione di una legge organica e non in occasione di una legge finanziaria, come si verifica nella presente contingenza. L'articolo attuale, si noti bene, sottopone a responsabilità personale la Giunta e la deputazione provinciale. Questo non accetto assolutamente, perchè respingo nell'attuale sistema d'amministrazione la responsabilità degli amministratori.

L'onorevole mio amico Massa aggiunse che egli vorrebbe la massima libertà e la massima responsabilità. In questo egli è perfettamente logico. Quanto a me, se mi deste un sistema in cui fosse sancita la massima libertà, non solo non avverserei la massima responsabilità, ma l'invocherei come ultimo rimedio. Non sono partigiano, lo dico francamente, della massima libertà degli enti locali, ma se mai venisse ad essere instaurata questa massima libertà degli enti locali, invocherei la massima responsabilità, però la vorrei accompagnata dalla massima obbligatorietà d'accettazione e da tutte le disposizioni a cui è appoggiata nei paesi in cui è in vigore. Se effettivamente l'articolo 4 non fosse altro che la riproduzione dell'articolo del Codice, me ne feliciterei, e direi che la Commissione può farne un sacrificio. Se la Commissione vuole alle parole: « sotto la responsabilità personale dei membri della Giunta, o della deputazione » sostituire le parole: « sotto l'osservanza dell'articolo del Codice civile » lo faccia pure; io accetto la correzione, perchè allora giudicheranno i tribunali se possano essere tenuti responsabili la Giunta e la deputazione quando abbiano deliberato di deviare da un progetto, e la loro deliberazione sia stata approvata dall'autorità competente.

CAMERINI. Dirò poche parole.

L'espressione di massime e principii generali è assai pericolosa nella discussione di leggi speciali. Tutto ciò che l'onorevole Massa diceva sulle obbligazioni che nascono dalle opere e dal fatto di ciascuno è perfettamente vero. Ma allora a che, di-

ceva l'onorevole Alasia, volete scrivere una disposizione superflua poichè sta nel Codice civile? Ed io aggiungo che quando si tratta di amministratori infedeli, vi è anche il Codice penale. Ma chi leggerà quest'articolo 4, domanderà se la Camera lo ha messo in questa legge per fare un omaggio al Codice civile ovvero deve ben servire a qualche cosa.

Ma ognuno che abbia un poco di pratica di amministrazioni provinciali guarderà bene alle conseguenze di questo articolo, e ciò tanto più quando la proposta viene da chi non può essere sospetto, dall'onorevole Alasia, antico amministratore e prefetto, del quale io ho sperimentato un poco il *fiscalismo*, non la soverchia *correntezza*, e che oggi è anche consigliere di Stato. La Camera deve accorgersi che un amministratore si troverà in grave imbarazzo quando si starà di fronte ad una Giunta o ad una deputazione provinciale renitente ad assumere simili impegni e sì grave responsabilità. Si verificheranno degli sbagli nei prezzi di perizia, rincaro di materie o altre circostanze simili, ognuno sarà renitente anche a frequentare la Giunta comunale o provinciale, e cercherà di non trovarsi presente a quelle deliberazioni che possono produrre un accrescimento di spesa, e quindi una responsabilità. Si presume che tutti siano eroi, ma io sarei contento di presumere tutti uomini dabbene, mi basterebbe questo, e il mondo andrebbe molto meglio di quello che va; gli uomini poi che assolutamente sacrificino i loro interessi sono abbastanza rari.

Ora, vediamo un po' quale effetto produrrete con quest'articolo. Produrrete l'effetto che nelle riunioni dei Consigli provinciali o comunali (e chiunque ne ha esperienza dovrà confermarlo) ogni attacco alle individualità per l'elezione delle Giunte o altre cose, si risolverà in una denuncia di contravvenzioni all'articolo 4, che più o meno saranno inevitabili per amministrare.

Io vorrei che in questa legge ci fossero i compensi per il danno che viene alle provincie dall'avocazione dei 15 centesimi, ma invece non vedo che consigli, poichè se la Commissione si limita a dire di tener ferme le disposizioni del Codice civile, ed io aggiungo del Codice penale, l'articolo quarto non contiene che consigli e quindi è troppo poco; ed io voterò coll'onorevole Alasia, perchè l'articolo sia ridotto semplicemente alle parole « non si potrà deviare dal progetto senza consultare di nuovo il Consiglio. »

Anche questo è un imbarazzo, ma di minor conto; anche questo in certa guisa contraddice a certe disposizioni della legge amministrativa, che ammette

deliberazioni d'urgenza quando un'opera è incominciata.

Ma mi sbrigo perchè non voglio fare più lunga discussione, e mi unisco perfettamente alle idee dell'onorevole Alasia.

Io credo che s'intenda far opera seria ed efficace con quest'articolo 4, quindi la Camera ci pensi due volte; che se poi veramente si reputa di non riprodurre gli articoli del Codice civile e penale, siccome non c'è nessuno che possa presumere che siano stati dimenticati, è chiaro che ciascuno domanderà se quest'articolo debba contenere qualche cosa di più di un semplice riferimento alle disposizioni della legge generale.

Quindi lasciamo stare che ognuno debba rispondere del fatto suo, lasciamo stare se gli amministratori debbano o no rispondere per le leggi comuni, e guardiamo solo agli effetti dell'articolo 4.

Nella Camera naturalmente vi sono molti i quali siedono per la loro condizione e capacità nei Consigli comunali e provinciali; ebbene si mettano la mano sulla coscienza e dicano se colla disposizione di questo articolo quarto non si troverebbero spesse volte, senza volerlo, esitanti o anche impediti a fare il loro dovere ed il meglio dell'amministrazione.

La pratica degli affari e delle esigenze di una amministrazione non lasciano dubbio sulle conseguenze dannose di questo secondo comma dell'articolo 4 proposto, e giova sperare che la Commissione ed il ministro vorranno accettare le modificazioni proposte dall'onorevole Alasia.

BOSELLI, relatore. La Commissione crede di poter conciliare sino ad un certo punto i diversi ordini d'idee. Essa mantiene quanto venne testè esposto dall'onorevole Massa, e ritiene che la responsabilità di cui si tratta sia già implicita nella legge. In conseguenza essa consente a sopprimere l'ultima parte dell'alinea di questo articolo e a portare anche una modificazione nella prima parte; essa direbbe: « non si potrà deviare dal progetto nè variare il contratto senza consultare di nuovo il Consiglio, » e si fermerebbe a questo punto.

Rispetto alla proposta dell'onorevole Negrotto, essa è opportunissima, e la Commissione l'accetta volentieri.

CANTELLI, ministro per l'interno. Il Ministero accetta le modificazioni che ha proposte l'onorevole relatore della Commissione, e spero che l'onorevole Alasia vorrà pure accettarle.

Uno degli argomenti che l'onorevole Alasia aveva messo innanzi contro l'adozione di quest'articolo si è che non si tratta di tenere responsabile l'am-

ministratore, il quale varia nell'esecuzione l'opera ordinata con deliberazione del Consiglio, ma si tratta invece di tenere responsabile il Consiglio stesso, le cui deliberazioni sono soggette al visto di autorità superiore.

Ora questo veramente non è, giacchè, quando la Giunta municipale eseguisce la deliberazione del Consiglio, non ha bisogno di ottenere il visto delle sue deliberazioni. La Giunta quindi, quantunque corpo collegiale, si trova in questo caso nella condizione di un singolo amministratore e deve andare soggetta alla responsabilità cui la legge assoggetta l'amministratore.

Lo stesso si dica della deputazione provinciale, le cui deliberazioni non vanno soggette a visto di sorta.

Quindi, anche in rapporto alla deputazione provinciale, sarebbe stato opportunissimo il ricordare come la responsabilità dell'amministrazione, quantunque collegiale, non sia minore di quella che incontrerebbe un singolo amministratore.

Ma, dappoichè si è opportunamente ricordato che il Codice civile contiene una identica disposizione e che la responsabilità dell'amministrazione non sarà minore, quantunque sia soppressa l'ultima parte dell'articolo 4, il Ministero non ha difficoltà a rinunziarvi, mantenendo però ferma la parte prima dell'articolo stesso, che credo opportunissima, in quanto che tutti conoscono che una delle cause per cui i comuni e le provincie si impegnano molte volte in forti spese è appunto quella di non essere sempre ben determinata la spesa del lavoro progettato, il quale nell'esecuzione acquista spesso maggiori proporzioni di quelle che si prevedeva dai Consigli deliberanti.

Il Ministero dunque accetta l'articolo come venne modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Alasia, ritira i suoi emendamenti e aderisce a questa formula?

ALASIA. Dico due parole per fare la mia dichiarazione.

Io voglio seguire il Ministero e la Commissione nella via della gentilezza di cui mi hanno dato prova. Io aveva proposta la soppressione dell'intero articolo perchè credeva la prima parte già compresa nelle leggi attualmente in vigore.

La Commissione non voleva sopprimere la parte che io desiderava venisse soppressa perchè la credeva compresa nelle prescrizioni del Codice.

La Giunta e il Ministero hanno ceduto su questa parte, e io cedo volentieri sulla prima, e ringrazio il Ministero e la Commissione della loro cortesia.

NEGROTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Negrotto, il suo emendamento è stato accettato dalla Commissione; quindi non è più il caso...

NEGROTTA. Ma io ho chiesto la parola, perchè il signor ministro, nel rispondere all'onorevole Alasia, e parlando del primo capoverso dell'articolo 4, ha detto che voleva che il primo capoverso fosse mantenuto tal quale. Se si accettasse la modificazione...

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Ma questo è inteso.

Leggo dunque l'articolo 4 coll'emendamento proposto dall'onorevole Negrotto, e col secondo comma modificato dalla Commissione:

« Art. 4. Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti, il cui ammontare oltrepassi le lire 500, deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

« Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio. »

Pongo ai voti quest'articolo 4.

Chi lo approva, si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 5. I bilanci comunali e ogni deliberazione dei Consigli comunali che aumenti l'imposta, non potranno mai essere resi esecutori a sensi dell'articolo 133 e dell'articolo 134 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, se non venti giorni dopo la loro presentazione al prefetto o al sotto-prefetto. »

PECILE. L'articolo 139 della legge comunale e provinciale è una guarentigia molto opportuna, contro l'esagerazione delle spese, per tutti i cittadini, e specialmente per coloro che non fanno parte delle amministrazioni comunali. Ma a me sembra che questa guarentigia, come è espressa nella legge, non sia abbastanza efficace, perchè poco giova reclamare contro gli aumenti dell'imposta, mentre invece gioverebbe assai poter reclamare contro gli aumenti di spesa. L'imposta diventa una necessità quando è votata la spesa; ed è allorquando votiamo le spese che noi facciamo nascere la necessità dell'aumento delle imposte. Quando le spese sono votate conviene provvedere certamente ai fondi relativi nel bilancio del comune.

Adunque proporrei che, dove è detto all'articolo 5: « I bilanci comunali ed ogni deliberazione dei Consigli comunali che aumenti l'imposta, » fosse sostituita la parola: « che aumenti la spesa. » In questo modo l'articolo si renderebbe efficace, e che vi fosse bisogno di renderlo più efficace lo ha dimostrato la stessa Commissione, la quale ha cercato

di allargarne i limiti, ammettendo che il ricorso possa essere fatto da contribuenti che rappresentino, non più un decimo come era detto all'articolo 39 della legge comunale, ma un ventesimo di tutta l'imposta del comune.

Propongo pertanto che sia sostituita alla parola *imposta* la parola *spesa*, tanto all'articolo 5 quanto al 2° capoverso dell'articolo 6.

BOSELLI, relatore. La Commissione pregherebbe il deputato Pecile di non insistere in questa proposta, poichè essa reca una profonda modificazione a questi articoli, anzi, al sistema della legge comunale. Questi articoli non mirano che a rendere più agevole il ricorso concesso ai contribuenti contro l'aumento delle imposte; l'ordine d'idee formulate dall'onorevole Pecile darebbe un controllo ai contribuenti sopra le spese. Per ora lasciamo impregiudicate tutte queste questioni che toccano i principii fondamentali nel nostro ordinamento comunale. Le risolveremo a suo tempo in una legge d'indole più generale.

PECILE. L'articolo concepito come è, a mio parere, ha poco valore pratico. Vi sarà sempre modo nelle amministrazioni comunali di dimostrare che le nuove spese non aumentano le imposte, facendo figurare un avanzo in questa o quella categoria, valendosi del fondo di riserva, o trasportando la spesa ad un altro anno.

L'unica controlleria possibile è quella sulle spese nuove che fa il comune, e, debbo dirlo, che pur trovandomi in desiderio e in posizione di poterlo fare, dell'articolo 139 io non ho mai trovato modo di giovarmi.

PRESIDENTE. Onorevole Pecile, ella insiste sulla sua proposta?

PECILE. Insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Pecile propone la seguente modificazione all'articolo 5: là dove è detto:

« I bilanci comunali e ogni deliberazione dei Consigli comunali che aumenti l'imposta, ecc. » egli propone che alla parola *imposta* si sostituisca la parola *spesa*.

MASSA. (Della Commissione) L'onorevole Pecile non ha che a por mente all'articolo 4 testè votato per persuadersi che l'inconveniente che teme non può verificarsi. L'articolo 4 vuole, che ogniqualvolta si delibera un'opera, si indichino eziandio i mezzi per farvi fronte. Quindi se i mezzi per farvi fronte sono indicati, necessariamente questi non possono essere all'infuori del bilancio, e così quando il bilancio dovrà aggravare l'imposta, ogni contribuente avrà modo di richiamarsi nei termini della legge.

Quindi credo che il pericolo che teme l'onorevole Pecile, non possa verificarsi.

PRESIDENTE. Non sembra il caso di insistere, onorevole Pecile.

PECILE. Non insisto, ma rimango della mia opinione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Nervo:

« A partire dal 1° gennaio 1875 le entrate dei comuni saranno applicate al pagamento delle loro spese, secondo la seguente classificazione: »

Poi viene tutto un titolo di legge comunale.

NERVO. Io non ho inteso a parlare finora che dell'articolo 5 del progetto, epperò vi sarebbero ancora due articoli della Commissione prima della mia aggiunta.

PRESIDENTE. Allora si passerà all'articolo 6:

« Il n° 2 dell'articolo 139 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, è modificato come segue:

« 2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

« Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale diventi esecutoria.

« La deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede, specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione. »

(È approvato.)

« Art. 7. La facoltà concessa ai comuni dalla seconda parte dell'articolo 192 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, di ricorrere ai prefetti contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che ne aumentino l'imposta, è accordata, quando i comuni ricorrenti insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie. »

VIARANA. Perchè questo articolo sia applicabile ugualmente a tutte le provincie e produca in ciascuna di esse lo stesso effetto, mi pare che richieda una piccola aggiunta.

Fra le tante differenze che ci sono nelle nostre provincie, c'è la differenza massima del numero dei comuni che le compongono, numero che da cinque va a 517. Abbiamo una provincia che ha cinque comuni, ed una provincia che ne ha 517. Le altre 67 provincie stanno col numero dei loro comuni fra queste due lontanissime estremità.

È facile vedere come nelle provincie che hanno pochi comuni, questi potranno facilmente, quando si presenta l'occasione in cui credono violati gl'interessi dei contribuenti, potranno, dico, trovare facil-

mente la rappresentanza del ventesimo d'imposta per fare il loro reclamo.

Nelle provincie invece dove vi sono 400 o 500 comuni, per formare il ventesimo occorrerebbe l'unione di tanti piccoli comuni che non ci sarebbe nemmeno il tempo materiale per combinare il ricorso e presentarlo nel termine prefisso.

E poi chi si mettesse alla testa per raccogliere le adesioni potrebbe quasi avere l'apparenza di un promotore di agitazioni. Io direi dunque, per mettere tutti i comuni nell'identica posizione, che all'articolo, dopo le parole: « Quando i comuni ricorrenti insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte alla provincia » si aggiungessero queste altre parole: « o siano in numero non minore di dieci. »

Quando ci sono dieci comuni che si uniscono nel concetto che una determinata spesa sia per loro indebita, c'è già una garanzia che vi sia un certo fondamento al reclamo. E questo di facilitare la possibilità dei reclami lo trovo tanto più giusto, inquantochè noi abbiamo le provincie non molto omogenee; anzi ce ne sono alcune che sono niente affatto omogenee nella loro composizione.

È facile quindi che in tali provincie avvengano coalizioni di interessati, e che perciò si deliberino talvolta delle spese le quali, non solo non convengano, ma siano in diretta opposizione agli interessi di un'altra parte, che può essere pure una parte piccola, o di piccoli comuni sparsi, ai quali però è giusto di facilitare i mezzi a regolarizzare i loro reclami.

Io conosco, per dirne una sola, una provincia che ha un circondario, gli abitanti del quale, per recarsi al capoluogo della loro provincia, devono attraversare il territorio di due altre provincie, anzi passare precisamente per i capoluoghi delle altre due provincie. Dunque, perchè volete forse togliere agli abitanti di questi circondari la facoltà di reclamare su una spesa deliberata dall'altra parte della provincia? E se voi non facilitate il mezzo di unirsi ai comuni piccoli è come togliere la facoltà di cui parlo. Dunque, ripeto, propongo di aggiungere queste sole parole: dopo: « il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie, » « o siano in numero non minore di dieci. »

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha inteso la proposta dell'onorevole Viarana? *(Il deputato Viarana si reca al banco della Commissione, e succedono delle spiegazioni a mezza voce fra lui ed il relatore)*

BOSELLI, relatore. La Commissione accetta, perchè entra nell'ordine delle idee che l'onorevole Viarana ha voluto formulare con quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Quale è dunque quest'aggiunta onorevole Viarana?

VIARANA. « O siano in numero non minore di 10. »

PRESIDENTE. 10 comuni, s'intende.

VIARANA. Appunto.

PRESIDENTE. L'articolo 7 adunque sarebbe modificato come segue:

« Art. 7. La facoltà concessa ai comuni dalla seconda parte dell'articolo 192 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, di ricorrere ai prefetti contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che ne aumentino l'imposta, è accordata, quando i comuni ricorrenti insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie, o siano in numero non minore di dieci. »

Vuol dire che i comuni possono ricorrere quando paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie, oppure quando siano oltre dieci comuni.

L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO PER L'INTERNO. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 8. Dal 1° gennaio 1875 cessa di essere obbligatoria pei comuni la spesa della guardia nazionale.

« Con altra legge sarà provveduto al riordinamento della milizia comunale a carico del Governo. »

L'onorevole Ghinosi propone quest'aggiunta:

« Il primo comma dell'articolo 237 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, è abrogato. »

Veramente, onorevole Ghinosi, mi pare che ella avrebbe dovuto fare un articolo aggiuntivo; poichè il concetto di questa sua proposta è diverso da quello che si racchiude nell'articolo 8.

In questo si tratta di sopprimere la spesa per la guardia nazionale; colla sua proposta si vorrebbe che fossero soppresse le spese che hanno tratto al mantenimento degli edifizî dedicati al culto.

GHINOSI. Vi è analogia.

PRESIDENTE. I due concetti sono distaccati. Ma se desidera che la sua proposta sia considerata come aggiunta, io le darò la parola per svilupparla.

GHINOSI. Quando questo progetto di legge venne in discussione negli uffici, io feci la proposta che oggi ebbi l'onore di depositare al banco della Presidenza come aggiunta all'articolo 8.

Io sperava di trovare nella relazione le ragioni per le quali la Commissione non aveva creduto di fare buon viso alla mia proposta; ma le ho cercate invano. Nella relazione, mentre si vanno escogi-

tando nuove risorse da offrire ai comuni in compenso dell'aggravio maggiore che dovranno subire, una volta siano avvocati allo Stato i quindici centesimi sui fabbricati, e mentre si cerca di diminuire i loro bilanci passivi, anche limitando la già ristretta cerchia nella quale i comuni possono muoversi attualmente, non so perchè la stessa Giunta non abbia trovato degno di attenzione, o almeno di discussione, il provvedimento che io aveva avuto l'onore di proporre.

Dirò ora le ragioni per le quali credo conveniente, oltrechè utile, l'adozione della mia aggiunta. Noi intendiamo, noi almeno di questa parte della Camera, di procedere sinceramente sulla via che conduce alla completa separazione dello Stato dalla Chiesa. Questa separazione della podestà laica dalla religiosa è uno dei portati della civiltà moderna, a cui *bon gré, mal gré*, bisognerà tosto o tardi rassegnarsi. Finchè rimangono mescolati gl'interessi dell'una e dell'altra podestà, perdura sempre l'addentellato e il fomite di possibili questioni, di possibili lotte.

Io conosco dei comuni che debbono a questo primo comma dell'articolo 237 l'origine di discordie non ancora spente oggidì. Ho un bel pensarci, ma non so trovare un solo argomento abbastanza forte, che mi persuada a ritenere non conveniente l'adozione di questa mia proposta, specialmente quando considero che l'articolo che io vorrei abrogare per metà è un articolo transitorio, uno di quelli che non entrano integralmente nella parte organica della legge sulle provincie e sui comuni.

La condizione attuale dei comuni, specialmente rurali, non viene punto migliorata dalla facoltà data loro di non più sostenere le spese per la guardia nazionale.

Sa la Camera, sa il Governo che sopra 8500 comuni almeno 8400 non sanno più da molti anni spesa di guardia nazionale che sia. Questi stessi 8400 comuni non so quale vantaggio potranno ritrarre dal diritto di bollo sulle fotografie, perchè nove decimi di essi non conoscono le fotografie se non di nome o di fama.

Quale è dunque la condizione economica che viene fatta loro in seguito all'avocazione allo Stato dei quindici centesimi sui fabbricati? Che essi dovranno ridurre le spese di fronte alle provincie, le quali, dirò così, a poco a poco copriranno coi loro bilanci (tenuti in piedi a furia di centesimi addizionali) la intiera imposta principale. E di mano in mano che la sovrimposta si andrà allargando in favore della provincia, si andrà necessariamente restringendo il margine riservato ai comuni, e questi non sapranno

più dove dare del capo per mantenere il medico ed il maestro.

Io considerando che le spese, se non maggiori per entità, per numero, sono quelle appunto che riflettono la manutenzione degli edifizii affetti al culto; e, considerando inoltre come tali spese (relativamente gravi) cadano specialmente sui bilanci dei piccoli comuni, dove non vi sono chiese monumentali che reggano incolumi agli insulti delle intemperie ed alle ingiurie dei secoli, ma modesti edifizii necessitosi di frequenti riattamenti e restauri, ora al tetto od alle fondamenta, ed ora ad un muro che va giù di piombo, mi son fatta la domanda, se non fosse più giusto, più consentaneo alla civiltà moderna e più conforme anche alla moralità, il lasciare queste spese a carico delle rispettive comunioni dei fedeli, esonerandone contemporaneamente le amministrazioni comunali, le quali per la loro origine e natura non rappresentano nè la Chiesa cattolica nè l'israelitica, e nemmeno i liberi pensatori.

Io, quindi, volendo venire efficacemente in aiuto dei piccoli comuni, i quali numericamente sono idiciannove ventesimi dei comuni di tutto il regno, lasciati in completo abbandono dalle provvidenze (poco provvide) escogitate dalla Commissione, propongo che almeno vengano esonerati dall'obbligo di mantenere gli edifizii consacrati al culto, come porta il primo comma dell'articolo 237 della legge comunale e provinciale, e prego la Camera, in ossequio al principio della libera Chiesa in libero Stato, e della mutua indipendenza delle società laica ed ecclesiastica, a far buon viso alla mia proposta.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia e culti*. La proposta che viene facendo l'onorevole Ghinosi, parmi che presenti il grave inconveniente di distruggere senza edificare.

Egli vi propone infatti di fare scomparire, mediante l'abrogazione della prima parte dell'articolo 237 della legge comunale e provinciale, dalle spese obbligatorie dei comuni quelle che riguardano la conservazione degli edifizii destinati al culto, ed invoca a favore della sua proposta due principii che possiamo dire bene accolti generalmente dal partito liberale in Italia: il principio della libertà della Chiesa, accanto alla libertà dello Stato, ed il principio della separazione delle due grandi potestà, la potestà spirituale e la potestà temporale.

Fin qui, quanto a principii, noi andremmo facilmente d'accordo coll'onorevole Ghinosi, ma dove ci troviamo molto lontani, è nel modo di attuarli.

Questi grandi principii vogliono essere attuati con molta saviezza, con molta prudenza e gradata-

mente, non scompigliando e distruggendo, per lasciare dietro noi un campo di rovine, ma edificando invece a grado a grado e collocando al luogo del passato che muore qualche cosa che prometta durevole vita.

Or bene, che cosa vi propone l'onorevole Ghinosi? Come vi diceva, egli chiede di esonerare i comuni delle spese obbligatorie del culto; ma in loro vece chi vorrebbe egli incaricarne? La comunione dei fedeli, esso ha detto. Questa è una parola facilmente pronunciata, ma che sarebbe priva di senso pratico. Io prego l'onorevole Ghinosi di riflettere che la comunione dei fedeli non è un ente che abbia definizione legale, e quando occorresse di cercare questa comunione dei fedeli per obbligarla a sostenere la spesa, di che si vorrebbero sgravati i comuni, io credo che ci troveremmo in un grande imbarazzo per ritrovarla, e praticamente non avremmo modo di dare esecuzione al suo concetto. In ogni caso, egli avrebbe dovuto inchiudere anche questa parte del suo concetto nella sua proposta. Egli si accontenta di accennarla nel suo discorso, e non ne parla nella sua proposta, il che vuol dire che lascia le cose nel vago, nell'incerto, e quindi senza mezzo pratico di applicazione.

Io faccio poi presente all'onorevole Ghinosi, che non mancherà una occasione regolare e propria di dare esecuzione al suo desiderio, e ciò sarà quando il Parlamento dovrà dare esecuzione alla disposizione del troppo noto articolo 18 della legge sulle guarentigie pontificie.

Quell'articolo contiene la espressa riserva di regolare tutta la proprietà ecclesiastica, e regolarla in modo che provveda a tutti i bisogni della Chiesa. Allora sarà veramente l'occasione di porre la Chiesa in condizione di provvedere ai suoi bisogni di culto, senza più ricorrere ai comuni, al Governo; ma non credo che possa essere questo il momento in cui la Camera abbia ad occuparsi di questo grave argomento, al quale non basterebbe certamente una breve e fugace discussione, ma ne esigerebbe una ben larga e piena, che ci allontanerebbe di troppo dall'altro argomento urgente che ora occupa la Camera.

Quindi io pregherei l'onorevole Ghinosi di volere desistere, in questa circostanza, dalla sua proposta, e di stare ben sicuro che il Governo non ommetterà di prenderla nella dovuta considerazione, allorchè adempirà il dovere che gl'incombe di dare esecuzione alla riserva scritta in quell'articolo della legge sulle guarentigie che ho menzionato.

Quando l'onorevole Ghinosi non si appagasse di

queste mie considerazioni, io dovrei pregare la Camera di non accogliere la sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ghinosi ha facoltà di parlare.

GHINOSI. Ringrazio innanzitutto l'onorevole ministro pel modo cortese con cui ha creduto di rispondermi; ma sono dolente di non poter ispingere, in qualche modo, la mia riconoscenza fino ad accettare il suo consiglio, col ritirare la mia aggiunta. L'onorevole ministro dice: voi distruggete e non create nulla; ed io rispondo che non distruggo nulla e lascio le cose come stanno. Dal catechismo imparai, che la Chiesa è la comunione dei fedeli; è però giusto che la comunione dei fedeli, pel proprio culto, mantenga a proprie spese un determinato edificio. Ho veduto nei secoli passati caricare ai corpi morali, alle provincie ed ai comuni il mantenimento e la manutenzione di questi edifici; torniamo alla naturale e primitiva condizione delle cose, e non ci fermiamo a sostenere disposizioni che ricordano lo spirito di secoli barbari.

Il guardasigilli dice: ma come potrete voi costringere i fedeli a riparare la chiesa che stia crollando? Ed io rispondo: o questi fedeli sono veramente fedeli, ed allora non occorre affatto la mano del carabiniere o del giudice per costringerli a concorrere nella spesa; ovvero questi fedeli non lo sono che di nome, ed allora con qual diritto, non come fedele, ma come contribuente comunale, potete voi obbligarmi a mantenere la chiesa? Io credo che il mio dilemma sia proprio di quelli cornuti, e non lasci il passo a sofismi. O queste chiese non avranno chi le frequenti nel comune, ed allora non giova tenerle in piedi; o avranno chi le frequenti, ed allora state tranquilli; la fede in Italia ha fatto miracoli.

La fede, senza l'imperio di nessuna legge, ha eretto Santa Maria del Fiore, il duomo di Milano, San Pietro, sta per compiere San Paolo; s'immagini se non basterà a tenere in piedi le quattro mura di una chiesuola di villaggio. Il pericolo, per conseguenza, che questi edifici dedicati al culto vengano derelitti, non esiste. Non esiste moralmente, dirò così, perchè, per quanto io sia disposto a giudicare favorevolmente del progresso fatto in questo secolo dal mio paese, non credo che le abitudini esterne religiose sieno così in ribasso da persuadere i buoni campagnuoli, ed i possidenti di campagna, a rimanesene lontani dalle chiese i giorni di festa; nè per pochi soldi vorranno correre il pericolo di rimanere schiacciati sotto il tetto della chiesa. Non c'è pericolo dunque che le popolazioni dei comuni di campagna disertino ed abbandonino alle lucertole

ed alle ortiche gli edifizi sacri al loro culto; e non esistendo tale pericolo, io non so vedere ragione di qualche peso, che osti all'abrogazione da me proposta del primo comma dell'articolo 237 della legge comunale e provinciale.

Dolente per conseguenza di dovermi opporre all'invito che in modo tanto gentile mi diresse l'onorevole guardasigilli, debbo insistere sopra la mia aggiunta all'articolo 8.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo alla Camera la permissione di aggiungere poche parole per rispondere a un'ultima osservazione fatta dall'onorevole preopinante.

A me pareva di avere sufficientemente spiegato, come il suo concetto della comunione dei fedeli a cui egli vorrebbe deferire il carico di provvedere alle spese di conservazione degli edifizi destinati al culto, non sia praticamente accettabile, perchè vago ed indefinito in diritto; ora, colla spiegazione da lui data, ha dimostrato anche più chiaramente che intende riferirsi a una semplice collezione o riunione di persone di fatto e non di diritto, che non avrebbe nè esistenza, nè rappresentanza giuridica.

Ciò stante, la legge non potrebbe commettere l'adempimento del peso di cui si tratta al caso, ossia al buon volere di persone indeterminate le quali possono avere più o meno interesse o propensione a provvedere a questo oggetto, tanto rilevante che la legge lo annovera fra le spese obbligatorie dei comuni; perchè ogni società, comunque ordinata, ha certamente summo interesse che le spese di culto vengano in uno od altro modo assicurate.

L'articolo o il comma che l'onorevole Ghinosi vorrebbe abolito, che cosa dice? Dice che le spese di che si tratta, saranno obbligatorie pei comuni fino a che sarà fatta una legge speciale che regoli le spese del culto: la legge, la quale provvederà a questo oggetto, sarà appunto quella che darà norma all'ordinamento generale della proprietà ecclesiastica. Ma se l'onorevole Ghinosi non vuole aspettare fino allora, dovrebbe, per conformarsi al concetto dell'articolo che intende di abrogare, proporre ad un tempo altra disposizione, la quale riempia il vuoto che deriverebbe dall'abrogazione dell'articolo medesimo, e provveda altrimenti al modo di sostenere le spese relative agli edifizi ecclesiastici; ma finchè egli non propone nulla, e si limita a distruggere lo stato presente della legislazione, abolendo l'articolo in vigore, e nulla ad esso sostituendo, egli deve persuadersi che lascierebbe nel vago e senza norma una materia che per la sua importanza ha bisogno assolutamente di essere regolata e bene determinata. Non parmi quindi possibile, nello stato

attuale della nostra legislazione, di accogliere la proposta dell'onorevole Ghinosi. (*Ai voti! ai voti!*)

Aggiungerò ancora una sola parola sopra certi ricordi storici e gloriosi, che l'onorevole Ghinosi ci ha richiamato, accennando ai templi memorandi di Santa Maria del Fiore, del duomo di Milano, di San Marco di Venezia, ed altri, dovuti, a suo credere, alla sola pietà dei fedeli; egli mostrava quasi di credere che i fedeli dei nostri tempi possano rinnovare consimili miracoli dell'arte. Prego l'onorevole Ghinosi di ricordare che, nell'epoca da noi troppo remota, a cui risalgono le opere grandiose da lui accennate, le due potestà, dello Stato e della Chiesa, ben lungi dall'essere separate e dall'osteggiarsi, erano così congiunte di animo e di sentimento da formare quasi una cosa sola. Ora è questa viva unione, non accetta all'onorevole Ghinosi, la quale ha prodotto quei miracoli dell'arte religiosa che attestano ad un tempo e della potenza della Chiesa e della potenza dei comuni italiani.

Voci. Ai voti! ai voti!

GHINOSI. Dirò due parole soltanto. (*Movimento d'impazienza*) Se poi non si vuole che io parli, me ne asterrò.

Noi partiamo, onorevole guardasigilli, da due principii diversi. Egli è per ciò che, non ostante la nostra buona volontà, non c'incontriamo.

L'onorevole guardasigilli crede che la legge debba intervenire fra i fedeli e la loro chiesa, fra i fedeli ed il tempio.

Io credo invece che la legge non debba intervenire affatto.

L'onorevole guardasigilli diceva che questi miracoli architettonici, a cui ho alluso, si produssero quando la spada ed il pastorale andavano, come suol dirsi, a braccetto.

Io penso per contro che i giganteschi edifizi ond'è superba l'Italia, veri miracoli dell'arte, ebbero un grandissimo sviluppo specialmente nell'epoca in cui le nostre repubbliche vivevano in aperta lotta col potere ecclesiastico; il che non vuol dire che allora non fosse negli animi dei nostri proavi ardente la fede.

È appunto quello che io domando; si lascino i fedeli liberi di spendere, quando e come credono, i loro danari in pro del loro culto; ma non si obblighino, per una via indiretta, nè essi, nè coloro i quali hanno una diversa fede, o non ne hanno alcuna, a concorrere alla conservazione degli edifizi religiosi. Così, e unicamente così, si avrà la libertà per gli uni e la giustizia per gli altri.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o respinge la proposta dell'onorevole Ghinosi?

BOSELLI, relatore. La Commissione si associa alle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, poichè non le pare che sia questo il luogo di discutere e di risolvere una simile questione. Essa deve formare argomento di quell'altra legge ben più importante cui accennava l'onorevole ministro.

Mancano oggi gli elementi di fatto necessari per bene studiarla e definirla. Ignoriamo quali siano le conseguenze positive di quest'obbligo pei comuni, quale importanza, quali forme assuma nelle varie provincie. Ve ne sono talune dove gli edifici dei quali si tratta sono di proprietà comunale.

Al pari dell'onorevole ministro, preghiamo noi pure la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Ghinosi.

PRESIDENTE. Onorevole Ghinosi, ritira il suo emendamento?

(L'onorevole Ghinosi accenna di no.)

Lo mantiene.

Prego la Camera d'avvertire che l'articolo 8 dispone così: « Dal 1° gennaio 1875 cessa di essere obbligatoria pei comuni la spesa della guardia nazionale.

« Con altra legge sarà provveduto al riordinamento della milizia comunale a carico del Governo. »

L'onorevole Ghinosi proporrebbe che al primo comma di questo articolo si aggiungessero queste parole:

« Il primo comma dell'articolo 237 della legge 20 marzo 1865, n° 2848, è abrogato. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

Onorevole Nervo, troverebbe ora qui il suo posto il suo articolo aggiuntivo, ma mi permetta di osservare che il suo articolo...

NERVO. Io ritiro la mia proposta, perchè vedo che non è il momento di discuterla, e mi limito a raccomandarla all'onorevole Minghetti perchè ne tenga conto quando avrà da pensare al progetto di legge per il discentramento amministrativo e pel riordinamento delle finanze comunali e provinciali.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Nervo e non mancherò di tener conto delle sue osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo non insiste per ora nel suo articolo aggiuntivo.

« Art. 9. Per opere, istituzioni o servizi di riconosciuta utilità i comuni o consorzi di comuni possono

stabilire, oltre alle tasse generali, tasse speciali su quelle proprietà, quei negozi, quelle industrie e professioni lucrose che ne ritraggano direttamente vantaggi economici.

« Approvata in massima la tassa dal Consiglio comunale la Giunta procederà alla compilazione dell'elenco degli interessati, i quali saranno convocati in assemblea generale per deliberare intorno allo stabilimento della tassa medesima.

« Perchè la tassa possa essere stabilita è necessario che essa sia approvata dai tre quarti degli interessati intervenuti all'adunanza, o che siansi fatti in essa legalmente rappresentare, e che questi insieme paghino i tre quarti della tassa totale che si tratta di stabilire. Deliberato così dagli interessati lo stabilimento della tassa speciale si procederà alla formazione del ruolo dei contribuenti.

« Sarà provveduto con regolamento, da approvarsi per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, e quanto concerne l'elenco, la deliberazione e il ruolo degli interessati, le opposizioni cui queste tasse possono dar luogo, la contabilità e il sindacato speciale per l'erogazione delle somme da esse prodotte. »

CAMERINI. Mi permettano qualche osservazione sopra l'articolo della Commissione, la quale certamente coll'introdurre il secondo comma intorno alla convocazione degli interessati alla tassa speciale, ha avuto in mira di presentare una garanzia perchè questa tassa non si avesse a mettere leggermente o ferendo gravi interessi; ma a me sembra che in taluni casi diventa impossibile questa convocazione di interessati, e si ridurrebbe ad una specie di *meeting* costituito tutt'altro che in condizioni da deliberare.

Io prendo per esempio la riconosciuta utilità di una strada; quando si è detto che debbono convocarsi tutti gl'interessati in negozi, industrie e professioni, è evidente che dovranno essere convocati tutti gli esercenti di vetture, i carrettieri, ostieri, ecc., e si farà una specie di *meeting*, si farà qualche cosa di numeroso, di tumultuario, qualche cosa che renderà impossibile il poter deliberare sull'applicazione di una tassa. Un'assemblea forse di centinaia di persone, e non di abitudini tranquille!

Vuole questo la Commissione? Io non lo credo.

Osserverò poi che allorchè si viene a questa convocazione, già il Consiglio comunale ha riconosciuto in massima l'utilità delle opere, e la necessità d'imporre una tassa speciale, quindi cosa farà questa riunione, che mi permetterà di chiamare un po', per necessità, tumultuosa? Accetterà o non accetterà la tassa che è chiamata ad approvare? E se non accetta, la deliberazione del Consiglio andrà in aria?

Se poi sarà chiamata a stabilire l'ammontare di questa tassa, si può credere possibile o almeno facile che una certa quantità di questi industrianti come carrettieri, osti e simili fissino una tassa e la fissino sufficiente secondo l'opinione del Consiglio?

A me sembra che, ove non si trovi un temperamento per avere una rappresentanza di questa gente, il che è ben difficile, il secondo comma dell'articolo non potrebbe essere mantenuto, e in tal caso lo sopprimerei.

Ma se per mantenere la garanzia la Commissione venisse a proporre un metodo diverso da quello di una convocazione di questa natura, che, secondo me, riesce impossibile, io l'accetterei volentieri, perchè non combatto il principio.

Che se dovesse rimanere così come sta questo secondo comma, mi sentirei obbligato a domandare la divisione e voterei contro il comma stesso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Nessuno avendo fatto obiezioni sul punto di massima, che è quello espresso nel paragrafo primo, debbo ritenere che la Camera sia disposta ad accettarlo.

L'onorevole Camerini ha preso la parola sul procedimento con cui le tasse dovrebbero essere applicate. Su questo procedimento io non vorrei mettermi in opposizione colla Commissione; ma, dico il vero, preferirei la redazione del progetto ministeriale.

Secondo me, quando la proposta della Giunta fosse accolta dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, dovrebbe bastare che la tassa assieme alla tariffa ed al regolamento fossero approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, come si usa in simili casi.

Qui si tratta di servizi speciali, come è successo, per esempio, nell'isola di Procida, dove si sono fatti alcuni lavori di banchine per approdi, e dove, per mancanza di una disposizione legislativa, non si è mai potuto applicare una tassa speciale, sebbene gli stessi i quali usufruiscono delle banchine fossero prontissimi a pagarla.

Adunque mentre mi piace scorgere che colla Commissione e colla Camera siamo d'accordo sulla massima, devo ripetere che, quanto al metodo, preferisco quello da me proposto.

BOSELLI, relatore. La Commissione prega la Camera di considerare la diversità sostanziale che c'è fra l'articolo del Ministero e quello della Commissione. Secondo l'articolo del Ministero, queste tasse speciali si possono imporre per deliberazione dei Consigli comunali, senza la volontà degli interessati. Invece, secondo il nostro sistema, si richiede la volontà degli interessati; perchè, se è bene di spe-

cializzare gli obblighi e di fare sì che concorrano a pagare direttamente coloro che direttamente profitano di un'opera pubblica, non è da trascurarsi considerazione di certi pericoli che si possono verificare quando si conceda ai Consigli comunali la facoltà d'imporre sopra determinate industrie e proprietà. Un Consiglio comunale poco propizio a certe industrie del suo comune, potrebbe, coll'articolo del Ministero, rovinarle, chiamandole sole o quasi sole a sopportare la spesa di una data opera pubblica che gli piacesse di decretare, facendosi esso arbitrariamente giudice dell'utilità altrui. Il fatto di Procida cui alludeva l'onorevole presidente del Consiglio, a bene considerarlo, non corrisponde esattamente al concetto che egli esprimeva. Che cosa è accaduto a Procida? È accaduto che una parte degli'interessati si era dichiarata pronta a pagare l'opera pubblica di cui era caso, e che poi si rifiutò dicendo che prima occorreva che l'altra parte si fosse costretta ad uguale contributo. A questo punto si verificò la mancanza di una disposizione tassativa, mercè cui si potesse imporre una tassa speciale a chi non l'ha volontariamente consentita.

La necessità, secondo la Commissione, che queste tasse speciali non siano imposte senza il concorso degli'interessati, la condusse a stabilire il procedimento che è consegnato in questo articolo. Esso può produrre delle complicazioni; non lo nego. La Commissione accetterebbe volentieri dei temperamenti, e se l'onorevole Camerini volesse proporre qualcheduno, gliene sarebbe grata. Ma la Commissione ha voluto mantenere il principio che simili tasse non si possano imporre senza la volontà ed il consenso degli'interessati. Giudichi la Camera tra l'uno e l'altro sistema.

CAMERINI. Per verità, io sarei imbarazzato a proporre una formola, perchè le stesse osservazioni già da me fatte dimostrano la difficoltà di regolare una rappresentanza di questo genere. Io capirei, per esempio, che per un'operazione di questa natura si chiamassero i proprietari dei fondi limitrofi. Ne abbiamo qualche esempio nella recente legge sulle opere pubbliche: ma, per verità, si può essere democratico fino all'estremo, senza capire come potrebbe deliberare un'assemblea di 400 o 500 fra carrettieri, tavernieri, ecc., nè come possano essere rappresentati. Non verrebbero a conclusione. Io ho fatta un'osservazione, ma non intendo di fare una proposta, perchè non è cosa agevole improvvisarla.

PRESIDENTE. Se non vi sono proposte metterò ai voti l'articolo.

CAMERINI. Per divisione.

MONTI CORIOLANO. Dacchè la Commissione mantiene la sua relazione, dacchè ha dimostrato la propensione di addivenire a dei temperamenti; un temperamento sarebbe venuto in mente anche a me non in questo momento, ma fin da quando studiai l'articolo.

A me pare che a tutte le difficoltà cui accennava l'onorevole Camerini, e che hanno fatto impressione nell'onorevole presidente del Consiglio ed anco nella Commissione stessa, se ne aggiungono altre.

Tra queste difficoltà non è piccolo il numero degli intervenuti che dovrebbero concorrere ad una deliberazione. Ma vi ha di peggio: esigendo che una deliberazione deve essere presa con tre quarti degli intervenuti, viene quasi annullato il sistema ed il potere dalla maggioranza. Io capisco bene lo spirito che ha animato la Commissione nel dettare l'articolo. L'approvo ed entro nel concetto che ha benissimo esposto il relatore. Ma un temperamento che si potrebbe, secondo me, accettare sarebbe quello che invece dei tre quarti degli intervenuti che dovrebbero annuire alla proposta, senza di che la proposta stessa non avrebbe valore, quel numero potrebbe mantenersi alla metà, secondo il consueto sistema delle maggioranze, con che questa metà di aumenti rappresentino più della metà della tassa da imporre.

Diversamente mi sembra che si entri in via inusitata ed inesplicata, la quale se ha esempio, anzi ossequio in altra nazione, pare a me innovazione pericolosa, e non so quanto utile ed acconcia alle condizioni d'Italia. Io quindi mi limito a proporre che nell'articolo in discorso invece dei 3/4 dei voti e della tassa, si ponga la consueta esuberanza sopra la metà degli uni e dell'altra perchè sia valida la deliberazione. Sicuramente è modificazione questa che non eccede la portata di quei temperamenti che l'onorevole relatore ha accennato. (*Susurro*)

Tutto ciò non scioglie la questione... l'onorevole Camerini... E credo che mantenendo la maggioranza degli interessati e più della metà della tassa che essi devono sostenere, si ottiene la garanzia che l'onorevole Commissione tanto desidera e vuole assicurata.

PRESIDENTE. Coloro che intendono fare delle proposte, li prego di trasmettermele.

CAMERINI. Se la discussione non terminasse oggi, io crederei che sarebbe meglio rinviare questa parte alla Commissione.

PRESIDENTE. Se ella fa una proposta sospensiva, la metterò ai voti.

CAMERINI. Io propongo che questa parte sia rinviata alla Giunta, anche perchè la proposta dell'onorevole Monti non toglie le difficoltà. La diffi-

coltà maggiore non sta nell'avere i tre quarti degli interessati, ma sta nel modo di deliberare. Quindi non è sciolta la questione, epperò mi pare conveniente che questa parte sia rinviata alla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che si debbano votare separatamente le due parti dell'articolo; poichè sulla prima siamo d'accordo; quanto alla seconda insisto nella mia redazione e la propongo come emendamento.

BOSELLI, relatore. La Commissione crederebbe di poter addivenire ad un temperamento. Essa accetterebbe di sostituire alla sua proposta il sistema accennato dall'onorevole Camerini, ma crede difficile di formularlo qui immediatamente. Però siccome è detto che si farà un regolamento per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, alla Commissione basterebbe che il ministro delle finanze dichiarasse che avrà cura di garantire gli interessi dei contribuenti con questo regolamento, stabilendo in esso quelle necessarie cautele a loro difesa, a difesa delle varie industrie e proprietà, che si possono ottenere mercè un compiuto sistema di prescrizioni relative alle loro opposizioni e ai loro reclami.

Se l'onorevole ministro fa questa dichiarazione, la Commissione ritira la seconda parte del suo articolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che questo sia nella pratica comune, e che si debba sempre sentire il Consiglio di Stato, ogniquale volta vi sono delle obiezioni e dei reclami.

BOSELLI, relatore. Non si tratta di questo. La Commissione desidera una dichiarazione dall'onorevole presidente del Consiglio, la quale dica che nell'approvazione del regolamento si stabilirà una procedura, che renda possibili ed efficaci le opposizioni ed i reclami.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma il regolamento di cui qui si parla non si riferisce ai reclami che potessero sorgere contro la tassa, riguarda soltanto il modo con cui la tassa deve essere applicata. Prego infatti di notare che il paragrafo dell'articolo è espresso nei seguenti termini:

« Se la proposta della Giunta è accolta dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, la tassa, insieme alla tariffa ed al regolamento, dovrà essere approvata per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

BOSELLI, relatore. Mi spiegherò più chiaramente. Nell'articolo della Commissione c'era un'ultima alinea che diceva: sarà provveduto con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il parere

del Consiglio di Stato, a quanto concerne l'elenco, la deliberazione e il ruolo degli interessati, le opposizioni cui queste tasse possono dar luogo, la contabilità e il sindacato speciale per l'erogazione delle somme da esse prodotte. Bisognerebbe togliere dopo la parola « concerne » le parole « l'elenco, la deliberazione e »

In breve, congiungendo quest'ultima parte del suo articolo alle altre due del progetto ministeriale, la Commissione aderirebbe alla proposta dell'onorevole ministro. In caso diverso, per conto mio, voterei anche contro la prima parte, perchè non vorrei che si lasciassero gli interessati privi di garanzia. Si tratta per me della difesa della proprietà e dell'industria. Sotto apparenze pur troppo fallaci e modeste, possiamo introdurre vincoli e gravami intollerabili e rovinosi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sarebbe un terzo paragrafo, ed io non avrei difficoltà di accettarlo. Esso sarebbe concepito nei seguenti termini:

« Sarà provveduto con regolamento, da approvarsi per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, a quanto concerne il ruolo degli interessati, le opposizioni cui queste tasse possono dar luogo, la contabilità e il sindacato speciale per l'erogazione delle somme da esse prodotte. »

PIROLI. Mi pare che l'ultimo alinea dell'articolo proposto dalla Commissione, ove fosse mantenuto quale è, non sarebbe in armonia col concetto dell'articolo proposto dal Ministero, e che ora la Commissione accetterebbe. Secondo la proposta ministeriale non si tratta di una tassa volontaria, cioè accettata dalla maggioranza degli interessati, ma di una tassa obbligatoria. Ora non è più il caso di parlare di una contabilità e di un sindacato speciale come s'intendeva nella proposta della Commissione, secondo la quale erano gli interessati stessi che deliberavano la tassa. E però, pur secondando il desiderio della Commissione, che all'articolo ministeriale si aggiunga l'ultima parte dell'articolo da essa formulato dovrebbe limitarsi così: « Sarà provveduto con regolamento, ecc. » fino alle parole: « le opposizioni a cui queste tasse possono dar luogo; » e basta.

BOSELLI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La prego di formulare bene il suo articolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che allo stato delle cose, vale meglio votare la prima parte dell'articolo, e che la seconda la rediga la Commissione.

PRESIDENTE. In tal caso bisognerebbe sospendere l'articolo, potendo darsi che la prima parte abbia ad essere modificata.

Dunque rimane sospeso l'articolo 9.

« Art. 10. I comuni avranno la facoltà di tassare con applicazione di bolli le fotografie che sono messe in vendita. Detti bolli saranno gradualmente da 05 a 50 centesimi. »

(È approvato.)

Ora vengono gli articoli aggiuntivi proposti dalla Commissione:

« Art. 11. I comuni avranno facoltà di imporre una tassa sull'uso dei pianoforti, a carico dei possessori di essi, ne siano proprietari o li abbiano presi a nolo.

« La tassa non colpirà i pianoforti esistenti presso i fabbricanti e venditori presso i maestri di musica che si dedicano all'insegnamento e negli stabilimenti d'istruzione e d'educazione.

« La tassa sarà da lire 5 a lire 20 per ciascun pianoforte. » (*ilarità*)

Se niuno chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo.

(Dopo prova e controprova, l'articolo 11 è respinto.) (*Oh! oh! — Ilarità — Bene! a sinistra*)

« Art. 12. I comuni avranno facoltà d'imporre una tassa sopra le insegne e qualsiasi forma di avvisi o indirizzi relativi all'esercizio di professioni, industrie e commerci.

« La tassa potrà essere stabilita da centesimi 5 a centesimi 50 per ogni lettera scritta nell'insegna, e da centesimi 10 a lire 1 per ogni altro segno, fregio, stemma o emblema.

« La tassa potrà essere del doppio per le insegne scritte in lingua straniera. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Se non erro, questa tassa esiste già in alcuni comuni, e sebbene non sia autorizzata da alcuna disposizione legislativa, pure contro di essa non fu, che io sappia, mai sollevata la questione giuridica.

BOSELLI, relatore. Avanti tutto la Commissione desidererebbe di sapere sino a qual punto il Ministero si trova d'accordo con essa relativamente alle proposte ora in corso di discussione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sono d'accordo su questa.

BOSELLI, relatore. Su questa sola?

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ho detto che mi riservava, articolo per articolo, di esprimere la mia opinione.

Su questo sono d'accordo.

BOSELLI, relatore. Le dichiarazioni della Commissione sono quelle che ha esposte perfettamente l'onorevole ministro.

Ci sono dei municipi ove di questa tassa si è già

fatto esperimento: si ritiene però che non sia fondata sopra una disposizione di legge.

Noi abbiamo creduto di generalizzarla con utilità, e di determinare ad un tempo le basi, colle quali essa potrebbe uniformemente applicarsi. È uno dei cespiti che si è creduto di aggiungere a vantaggio di tutti quanti i comuni, ma che certo tornerà principalmente produttivo a pro dei comuni maggiori.

Ai grandi comuni aveva creduto la Commissione di dovere particolarmente provvedere con speciali proposte.

Dei grandi comuni si è molto parlato nei giorni scorsi; per essi si invocano temperamenti e riguardi.

La Commissione non ha mai creduto d'aver trovati dei compensi di grandissima importanza, ma le pare che quelli che vi ha proposti equivalgano almeno alla tassa sulle fotografie che pure avete votata.

La Commissione del resto lascia alla Camera di decidere se vuole o non vuole dare questi compensi ai comuni; da parte sua non assume alcuna responsabilità per tutto ciò che potrà in seguito accadere rispetto alle sorti di questa legge, ove non si pensi a dare qualche compenso oltre quelli già votati ai comuni, e specialmente ai grandi comuni.

ASPRONI. Propongo di dare la facoltà ai municipi di un'imposta graduale sopra gli stemmi che si portano sulle carrozze.

Voci. C'è! c'è!

ASPRONI. Gli stemmi delle carrozze e le decorazioni che si portano dovrebbero essere gradualmente tassate. Credo sia questa un'imposta più razionale di molte altre state proposte. (*Interruzioni diverse*)

PRESIDENTE. Non essendovi proposta esplicita, pongo ai voti l'articolo 12 di cui già diedi testè lettura.

(È approvato.)

« Art. 13. Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse di cui agli articoli 7, 8, 9 della presente legge.

« I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date dal decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 14. Sono assegnate ai comuni le tasse sugli spettacoli stabilite nei numeri 36 e 37 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n° 4520. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Lo scopo di quest'arti-

colo è quello di dare un compenso alle grandi città che hanno dei teatri per il danno che risentono dall'avocazione allo Stato dei quindici centesimi.

Ora, ieri furono fatte delle proposte varie che io ho pregato di rimandare alle disposizioni transitorie e che avrebbero per effetto di graduare l'applicazione della legge che discutiamo, cosa che avrebbe delle conseguenze molto gravi. Ora il nuovo articolo proposto ne avrebbe delle gravissime, perchè toglierebbe allo Stato una tassa che ha reso 474,000 lire nell'ultimo anno. Dunque è un mezzo milione circa che lo Stato verrebbe a perdere e non sappiamo cosa voterà la Camera più tardi.

Se fosse stato votato l'articolo 1 senza alcun temperamento, senza alcuna scala, io avrei potuto anche prendere in considerazione questa proposta della Commissione; ma, allo stato presente delle cose, io debbo dichiarare che la respingo, non potendo acconsentire che, nella situazione in cui l'erario si trova, si tolga allo Stato una somma non indifferente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro respinge l'articolo: la Commissione lo mantiene?

BOSELLI, relatore. Mi pare che il ministro ha detto che respinge. (*Sì! sì!*)

La Commissione, davanti a questo stato di cose, scorgendo come nè il ministro nè la Camera intendono di entrare nella via dei compensi che essa aveva indicata, ritira quest'articolo e i due altri seguenti...

MINISTRO PER LE FINANZE. Perché?

BOSELLI, relatore. Per conto suo ritira tutto, tranne l'ultimo articolo che riguarda gli atti dello stato civile. Una volta che non ha incontrato favore la serie dei compensi proposta dalla Commissione, essa crederebbe far opera vana insistendo. Naturalmente le varie parti delle sue proposte erano in qualche modo collegate, rispondevano ad un concetto generale. Poichè vennero meno certe imposte, conviene che scompaiano pure certe altre, le quali insieme alle prime avevano un significato, e invece presentandosi da sè sole ne potrebbero avere un altro diverso.

BRANCA. (Della Giunta) Io non posso acconsentire al ritiro di quest'articolo, e, riservando il mio diritto, come membro della Giunta, desidero che la Camera ci pensi sopra. E la ragione la dirò in brevi parole.

Questa legge dell'avocazione dei quindici centesimi ferisce specialmente alcuni grandi comuni, come Venezia, Livorno, Napoli, ossia quei comuni che non hanno punto terreni su cui riversare i loro cen-

tesimi addizionali, dovendoli ricavare esclusivamente dai fabbricati.

La Commissione, dando la tassa sugli spettacoli, tendeva con una insensibile diminuzione dei proventi sull'avocazione dei 15 centesimi a temperare il danno che dovranno risentirne i grandi comuni.

Ora, mi pare che questo principio resti intatto. Ed io avrei desiderato che l'onorevole ministro, per facilitare la stessa approvazione del provvedimento che egli sostiene, poichè comprende benissimo che non siamo venuti ancora alla prova delle urne, avesse accettato l'articolo. Io quindi lo pregherei di riflettervi un momento: quando no, ripiglio io l'articolo e la Camera deciderà.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pareva di essermi spiegato molto chiaramente, ma veggo che l'onorevole Branca non mi ha compreso.

Ripeterò adunque che non posso rinunziare ad una imposta di 500,000 lire per l'erario. Allo stato attuale delle cose io debbo assolutamente respingere l'articolo proposto. *(Ai voti! ai voti!)*

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella intende parlare su questo articolo?

CENCELLI. Mi pareva che l'onorevole Branca l'avesse fatto suo.

PRESIDENTE. Sì, l'ha fatto suo.

CENCELLI. Allora io domando di parlare su questo. *(Ai voti! ai voti!)*

Io propongo che la cessione ai municipi della tassa sui teatri, abbia luogo dopo che saranno ritirati i centesimi addizionali.

PRESIDENTE. Bisogna che la Camera ritenga che vi sono due proposte. L'una è presentata dagli onorevoli Pissavini e Massa, ed è la seguente:

« L'avocazione allo Stato dei quindici centesimi sui fabbricati, di cui all'articolo 1, sarà fatta in tre anni a partire dal 1° gennaio 1875, e per una terza parte in ciascun anno. »

Vi è poi una proposta degli onorevoli Ara e Cencelli del seguente tenore:

« Le disposizioni dell'articolo 1 andranno in vigore il 1° gennaio 1875 per una metà, e per l'altra al 1° gennaio 1876. »

Queste sono le due proposte aggiuntive. Ora dunque l'onorevole Ara proporrebbe che si aspettasse a votare questo articolo.

Io rileggo l'articolo 15 ripreso dall'onorevole Branca e abbandonato dalla Commissione:

« Sono assegnate ai comuni le tasse sugli spettacoli stabilite nei numeri 36 e 37 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n° 4520. »

La Commissione ha dichiarato di abbandonare

questo articolo, già stato respinto dall'onorevole ministro, e l'onorevole Branca, come membro della Commissione, lo ha ripigliato secondo il regolamento che ve lo autorizza.

ARA. Domando che si voglia sospendere la decisione di questo articolo, finchè siano discusse le proposte Pissavini, Massa e la nostra. Mi limito a domandarne la sospensione, perchè qualora venga la Camera ad accettare la graduazione, allora potrebbe ammettersi quello che ha osservato l'onorevole Cencelli.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà aspettare a decidersi quando si sia votato sopra le accennate due proposte.

PISSAVINI. Io pregherei l'onorevole Ara a non insistere nella sua domanda; la disposizione di questo articolo si risolve in un compenso alle grandi città che hanno molti teatri e che sono continuamente aperti: agli altri quattro quinti dei comuni essa non arrecherebbe al certo alcun sollievo. Ho detto che un qualche compenso apporterebbe tale disposizione alle città più importanti del regno. Però mi nasce il dubbio che per parte dei comuni non si applicherebbe la tassa, mentre lo Stato perderebbe un introito di lire 100,000.

Or bene, quando questo articolo non fosse accolto dalla Camera, e mi spiace che l'onorevole Branca lo abbia ripreso dopo che la Commissione l'aveva ritirato, in allora sarà più facile che l'onorevole ministro delle finanze accetti l'una o l'altra delle due proposte firmate dagli onorevoli Ara e Cencelli, da me e dall'onorevole Massa.

Per queste considerazioni pregherei la Camera, se l'onorevole Ara insiste nella proposta sospensiva, a volerla respingere, e dopo tale ripulsa dare un voto contrario alla proposta della Giunta, come inefficace allo scopo che essa si propone di conseguire.

PRESIDENTE. Essendo fatta una proposta sospensiva, è dovere mio di metterla ai voti.

L'onorevole Ara propone alla Camera che si sospenda dal deliberare sull'articolo 14 fino a tanto che non si sia deliberato in ordine alle due proposte presentate, l'una dagli onorevoli Ara e Cencelli, e l'altra dagli onorevoli Pissavini e Massa.

Domando se la proposta sospensiva è appoggiata. *(È appoggiata.)*

La pongo ai voti.

(È respinta.)

Non rimane che a porre ai voti l'articolo 14 che, come ho detto, fu abbandonato dalla Commissione, respinto dal Ministero e ripigliato per conto proprio dall'onorevole Branca, in forza di un diritto

che ai membri della Commissione concede il regolamento.

Pongo ai voti quest'articolo.

BOSELLI, relatore. La Commissione s'astiene.

(L'articolo, dopo prova e controprova, è respinto.)

Gli altri articoli sono tutti dalla Commissione abbandonati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se la Commissione avesse mantenuto l'articolo 13, l'avrei pregata di non insistere in questo momento; le avrei però soggiunto, che l'argomento merita una speciale considerazione, che il Governo lo studierà e che, occorrendo, presenterà un articolo speciale di legge.

SERVOLINI. Farei mio l'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Servolini, ella non ha questo diritto.

PISSAVINI. Permetta, onorevole presidente, la Commissione non ha abbandonato l'ultimo articolo.

PRESIDENTE. Non si può interpretare le intenzioni della Commissione. La Commissione mi ha dichiarato che li abbandonava tutti.

BOSELLI, relatore. Non l'ultimo.

PRESIDENTE. Se l'onorevole relatore ha rettificazioni a fare, le faccia, ma la sua dichiarazione è stata quale l'ho indicata.

BOSELLI, relatore. Dichiaro che la Commissione insiste e vivamente sull'articolo ultimo, cioè su quello in cui è detto: « I comuni sono autorizzati a tenere gli atti dello stato civile in registri stampati con moduli che saranno stabiliti con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, in modo uniforme per tutto il regno. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La disposizione dell'ultimo articolo proposto dall'onorevole Commissione, ha una grande importanza che non può sfuggire alla saviezza della Camera, poichè essa si riferisce agli atti più importanti della vita civile.

Io non ho difficoltà d'accettare il sistema dei moduli stampati, ma debbo però avvertire la Camera che il regolamento legislativo attualmente in vigore non l'ammette. La Commissione che fu incaricata di preparare quel regolamento, ha creduto che vi potesse essere qualche pericolo nello ammettere l'uso di modelli stampati nella formazione degli atti dello stato civile. Non è però men vero che il sistema dei modelli stampati è in vigore in alcuni paesi che hanno legislazione civile simile alla nostra, come è noto altresì, che tale sistema fu praticato prima del nuovo Codice civile in alcune parti d'Italia, senza che l'esperienza abbia dimostrato in realtà quei gravi inconvenienti che alcuni ne te-

mono. Ma è pur d'uopo avvertire che, dove si osserva il sistema dei moduli stampati, esso si osserva da tutti, e non si permette che in un comune si tenga il sistema dei modelli e nell'altro invece si scrivano intieramente gli atti a penna, perchè da questa promiscuità di sistemi nascerebbe confusione e disordine dove la massima regolarità ed uniformità sono necessarie.

Quindi io pregherei la Commissione di volere consentire, che invece di dire, come essa propone, che i *comuni sono autorizzati*, si dica con espressione imperativa: *i comuni terranno*, ecc.: trattandosi di prescrizione che noi riconosciamo del tutto vantaggiosa pei comuni, perchè intesa ad alleviare le spese comunali, parmi che non vi possa essere alcuna difficoltà a convertire l'autorizzazione in obbligo, dicendo che tutti i comuni terranno gli atti dello stato civile in registri stampati, come già si è fatto per l'addietro nel regno di Napoli ed anche negli Stati sardi; con questa modificazione, io non avrei difficoltà di accettare l'articolo proposto dalla Commissione.

BOSELLI, relatore. La Commissione accetta la redazione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora si direbbe:

« I comuni terranno gli atti dello stato civile in registri stampati con moduli che saranno stabiliti con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, in modo uniforme per tutto il regno. »

VARÈ. Mi pare che questo articolo sia assolutamente estraneo al tema della legge che stiamo discutendo. Una modificazione al sistema dei registri dello stato civile non è da confondere coi 15 centesimi sui fabbricati...

Una voce a sinistra. Ha ragione.

VARÈ. Questo è un disegno di legge nuovo che deve perciò essere presentato alla Camera, mandato agli uffici e studiato da una Commissione, perchè non si può venire ad alterare il sistema dei registri dello stato civile, improvvisando un articolo da un momento all'altro. (Bravo! *a sinistra*)

BROGLIO. In verità l'obbiezione mossa dall'onorevole mio amico personale Varè a quest'ultimo articolo di legge, appunto perchè è fatta all'ultimo, è fatta molto tardi.

Tutto il complesso di questa legge in che consiste? Nell'avocare allo Stato i 15 centesimi addizionali e nell'offrire ai comuni dei compensi, i quali diminuissero sensibilmente il danno che fossero per sentire da questa avocazione.

Tra i vari compensi offerti ai comuni negli articoli antecedenti e relativi a cose molto più gravi che non sia anche il tenere i registri piuttosto a

stampa che manoscritti, ora si propone anche di aggiungere questo.

È un compenso il quale, sotto una forma estremamente modesta, avrà dei risultati notevoli per alcuni comuni. A Milano, per esempio, si calcola che sia per risultarne un risparmio di spesa dalle 30 alle 40,000 lire. Inoltre è un sistema il quale è stato accolto e praticato in molte parti d'Italia senza inconvenienti; è un sistema il quale anche *a priori* si dovrebbe dire che conduca ad una tenuta di registri assai più facile e più esatta di quella che non sia di scriverli da capo a fondo a penna.

Per tutte queste ragioni, e quando l'osservazione dell'onorevole ministro guardasigilli è tale da assicurare la Camera contro qualunque pericolo che sia per derivare dall'accettazione di quest'articolo, io davvero non so vedere perchè la Camera la quale, sotto la pressione della necessità reca ai comuni questo danno di avocare i centesimi addizionali, non vorrebbe cagionare loro questo vantaggio che vivamente è invocato da alcuni dei comuni di Italia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi permetto di aggiungere anche la mia preghiera a quella della Commissione, acciò l'onorevole Varè voglia desistere dalla difficoltà che ha mosso, ancorchè io la riconosca dettata da un sentimento molto lodevole in materia tanto delicata ed importante.

Certamente se si trattasse di recare qualunque modificazione al modo di fare gli atti dello stato civile, io sarei interamente d'accordo coll'onorevole Varè.

Non intendo nemmeno sostenere in principio astratto, che la sede in cui questa disposizione viene collocata, sia affatto appropriata ed opportuna, ma non crederei neppure che si possa dire del tutto inopportuna ed impropria.

Io prego l'onorevole Varè di considerare che non si tratta che di sostituire alla tenuta dei registri degli atti dello stato civile a penna la tenuta dei medesimi registri a stampa; ma, quanto alle parti sostanziali, i registri dello stato civile continueranno ad essere tenuti colle stesse norme, cogli stessi elementi intrinseci e colle stesse formalità le quali sono stabilite dalla legge che ci regge; insomma, nessuna variazione o modificazione di sostanza s'introdurrebbe nel sistema dei registri dello stato civile, e non potremmo perciò essere mai accusati di avere apportata una innovazione sostanziale a questo sistema nella occasione di una legge di finanza.

Per queste ragioni io vorrei sperare che l'onorevole Varè si determini ad accettare che anche que-

sta disposizione abbia la sua sede nel provvedimento che si discute.

Soggiungerò che io non avrei nessuna difficoltà di presentare immediatamente alla Camera un articolo di legge corrispondente alla proposta della Commissione che esaminiamo, quando la Camera lo stimasse; ma ripeto che per le ragioni da me accennate, cioè perchè non si tratta di una disposizione sostanziale, ma di una disposizione di mera forma circa la tenuta dei registri dello stato civile col mezzo di modelli stampati invece di scriverli interamente a penna, si possa senza inconveniente consentire che questa disposizione sia inserita in questa legge, comunque non sia questa la sede sua più propria e naturale. Alla causa che suggerisce la disposizione, si può sacrificare il rigore dei principii che si opporrebbe al suo collocamento in una legge finanziaria.

MINISTRO PER LE FINANZE. In appoggio alle considerazioni poste dall'onorevole mio collega di grazia e giustizia, dirò che questa disposizione ha un valore reale specialmente per i grandi comuni, i quali per tenere questi registri manoscritti sono obbligati a stipendiare molti impiegati *ad hoc*.

Approvando adunque questo articolo di legge al leggerite i comuni di una spesa senza alcun pericolo di perturbazione; e me ne appello a coloro che sono assessori o sindaci di grandi comuni.

VARÈ. Non è per una pedanteria che io intendo insistere contro questo articolo.

Quando si venisse ad una discussione pacata e serena sul medesimo, forse non sarebbe difficile l'andare d'accordo l'onorevole ministro guardasigilli, la Commissione ed io: ma ora è intempestiva una discussione in proposito.

È una grave questione quella se coi moduli a stampa si sostituisca a sufficienza ai registri tenuti a penna. Quanto alla fede di verità di ciò che è dichiarato, quanto alla forza dell'esposizione, quanto alla facilità di leggere siamo d'accordo, ma non tutti i comuni d'Italia possono destinare alla tenuta di quei registri persone le quali siano dotate non solo di buona ortografia e calligrafia, ma anche di una diligenza superiore ad ogni eccezione.

Ed è per evitare le inesattezze che l'onorevole guardasigilli desidera che ci siano i registri a stampa.

Ma non è egli vero che i moduli tenuti a stampa sono una tentazione per firmare addirittura e dare per fatto l'adempimento di una formalità sulla quale forse si potrebbe passar sopra? Quando si è trattato dei verbali d'udienza delle Corti d'assise, si è dubitato se l'aver semplicemente il segretario

firmato ciò che nel modulo era detto come formalità adempiuta fosse veramente una dichiarazione del segretario che meritasse quella stessa fede come la dichiarazione che venne scritta. È più facile insomma che si ometta una formalità il cui adempimento è stampato, di quello che si ometta una formalità che si debba materialmente scrivere colla propria mano sul verbale. È un incentivo per non adempiere le formalità. Parlando dei verbali dell'udienza delle Corti d'assise, la giurisprudenza ha oscillato, e ci sono delle sentenze le quali considerano quei verbali come non meritevoli di piena fede. Ha finito, come finisce sempre la giurisprudenza, ad accoglierli per la comodità. Ma la comodità non coincide sempre colla sicurezza.

Ad ogni modo io, con queste parole, non ho voluto sostenere che sia assolutamente da proscrivere la stampa, e di voler la penna; io ebbi solo in animo di persuadere la Camera, e, se poteva, l'onorevole guardasigilli che la questione è grave, che merita di essere esaminata, discussa, ponderata, perchè si tratta di una di quelle, sulle quali la Camera non può prendere una deliberazione senza quella garanzia di serietà di studio, che il regolamento prescrive.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta la Camera che le dica ancora due sole parole per fare osservare all'onorevole Varè che tutta la sostanza di questa disposizione consiste nella formazione dei moduli che saranno in modo uniforme prescritti a tutti i comuni.

Ora la disposizione della Commissione deferisce al Governo la facoltà di preparare codesti moduli, sentito il parere del Consiglio di Stato. Se i moduli si faranno, come non è da dubitare, in modo che le parti sostanziali degli atti siano riservate alla penna, l'onorevole Varè non avrebbe veramente alcuna ragione nelle sue apprensioni; voglia egli farsi persuaso che questi moduli, i quali non sono cosa nuova in Italia, e già furono con buon successo adoperati, saranno fatti con tale cura, che le parti sostanziali a ciascun atto, le quali debbono essere accertate dall'ufficiale dello stato civile, non siano stampate, ma si debbano scrivere da chi riceve l'atto, cosicchè l'attenzione dell'ufficiale dello stato civile debba di necessità rivolgersi sopra tutte le parti importanti dell'atto, che egli deve compilare.

Comprende dunque l'onorevole Varè che ogni difficoltà verrà dissipata da una accurata compilazione dei moduli che si tratta d'introdurre.

A questo riguardo parmi che egli possa avere sufficiente fiducia nel regolamento, che verrà fatto dal Governo colla cooperazione del Consiglio di Stato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha chiesto di parlare.

BOSELLI, relatore. Il relatore crede d'interpellare l'intenzione della Camera tacendo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo della Commissione:

« I comuni terranno gli atti dello stato civile in registri stampati con moduli che saranno stabiliti con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, in modo uniforme per tutto il regno. »

(È approvato.)

Ora verrebbero le due proposte aggiuntive, una degli onorevoli Ara e Cencelli, l'altra degli onorevoli Pissavini e Massa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io pregherei la Camera di rimandarle alla Commissione.

BOSELLI, relatore. La Commissione si riserva di dare il suo avviso domani.

Voci a sinistra. Ai voti! ai voti! Interrogli la Camera.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la discussione sia rinviata a domani, perchè essa non intende di dare il suo avviso immediatamente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego la Camera di osservare che c'è già l'articolo 9 che deve essere formulato dalla Commissione. A me pare quindi che sia molto più semplice mandare anche questo alla Commissione, la quale così riferirà su tutti due.

PRESIDENTE. Io propongo che domani si tenga una seduta straordinaria al mattino; e siccome vi sono molti progetti di legge che attendono da un pezzo di essere svolti, proporrei che la seduta di domani fosse consacrata allo svolgimento di questi diversi progetti. Porrei all'ordine del giorno quelli che reputo possano essere terminati domani.

Anzitutto c'è un progetto di legge dell'onorevole Catucci che da un pezzo aspetta di essere svolto. Poi quello dell'onorevole Baccelli e quello dell'onorevole Pericoli. Quindi verrebbe la serie dei progetti di legge presentati da deputati diversi nell'interesse della circoscrizione territoriale della Sicilia.

Proporrei che la seduta cominciasse alle 10. Alle 2 poi seduta ordinaria per proseguire nell'ordine del giorno.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Alle ore 10 antimeridiane:)

Svolgimento delle proposte di legge:

1° Deputato Catucci ed altri: Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

2° Deputato Baccelli ed altri 12: Espropriazione

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1874

per causa di utilità pubblica; aggiunta alle vigenti disposizioni 25 giugno 1865, n° 2359;

3° Deputato Pericoli ed altri: Circostrizioné territoriale del comune di Porto San Giorgio;

4° Deputato Colonna di Cesarò ed altri 17: Modificazioni alla circostrizione territoriale del comune di Girgenti e dei comuni finitimi;

5° Deputato Di Rudinì ed altri 16: Modificazioni alla circostrizione territoriale del comune di Naro e dei comuni finitimi appartenenti alla provincia di Girgenti;

6° Deputato Botta: Modificazioni alla circostrizione dei comuni di Noto, Rammacca, Raddusa, San Michele, Caltagirone, Lentini, Mineo, Mazara Del Vallo, Butera, Geraci-Siculo, Petralia Sottana, Caronia, Caltanissetta, Caccamo, ed altri comuni finitimi;

7° Deputato Crispi: Modificazioni alla circostrizione territoriale del comune di Lercara;

8° Deputato Di Belmonte: Modificazioni alla circostrizione giudiziaria dei mandamenti di Cammarata e di Casteltermini;

9° Deputato Friscia: Passaggio dalla provincia di Girgenti alla provincia di Palermo del circondario di Sciacca.

(Alle ore due pomeridiane:)

Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari:

Avocazione allo Stato dei quindici centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati;

Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia;

Inefficacia giuridica degli atti non registrati.